



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
D’Alia Gianpiero	Consigliere
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23857 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

1. SOLLIMA Salvatore nato a Catanzaro il 22.09.1975 (C.F. SLLSVT75P22C352V), ivi residente alla Via Cornelio n. 10), rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Genovese con domicilio fisico presso il suo studio sito in Catanzaro alla Via V. Ciaccio n. 7 e domicilio digitale all’indirizzo PEC vincenzo.genovese@avvocraticatanzaro.legalmail.it
2. CARUSO Enrico nato il 4.3.1962 a Catanzaro CF CRSNRC62C04C352D residente in Catanzaro alla Via Raffaele Carbonari, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Silipo presso il quale ha eletto domicilio pec raffaele.silipo@avvocraticatanzaro.legalmail.it / fax 0961- 5407171
3. CIAMBRONE Giuseppe, nato a Catanzaro il 04.11.1952 ed ivi residente in via Bezzecca n. 10, C.F.: CMBGPP52S04C352S, rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Casalenuovo presso il quale ha eletto domicilio pec gregorio.casalenuovo@avvocraticatanzaro.legalmail.it;
4. RACITI GIUSEPPE, nato a Catanzaro il 28/4/1957, ivi residente in Viale

dei Bizantini n. 71 (CF: RCTGPP57D28C352L), rappresentato e difeso

dall'Avv. Pasquale Costantino, con domicilio fisico presso il suo studio sito

in Catanzaro alla Via N. Nasi n. 38 e domicilio digitale all'indirizzo pec:

avv.pcostantino@pec.it

5. RONCHI GIOVANNI, nato a Catanzaro il 19.01.1955, ivi residente alla Via

Gradoni Porta Marina n. 34 (CF RNCGNN55A19C352V), rappresentato e di-

feso dall'Avv. Vincenzo Genovese con domicilio fisico presso il suo studio

sito in Catanzaro alla Via V. Ciaccio n. 7 e domicilio digitale all'indirizzo

PEC vincenzo.genovese@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 15 maggio 2024

la relazione del giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il Pubblico Mini-

stero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis;

uditi altresì l'Avv. Sergio De Nardo - per delega del difensore costituito Avv.

Pasquale Ambrogio Costantino - per la parte convenuta Giuseppe Raciti, l'Avv.

Vincenzo Genovese per i convenuti Giovanni Ronchi e Salvatore Sollima, l'Avv.

Raffaele Silipo per il convenuto Enrico Caruso e l'Avv. Gregorio Casalenuovo

per il convenuto Giuseppe Ciambrone, i quali tutti concludevano come da verbale

di udienza

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. A quanto emerge dalla **citazione**, la vicenda in esame trae origine dalla pubbli-

cazione in data 22 aprile 2020 di un articolo di giornale sul quotidiano "Gazzetta

del sud" dal titolo "*Assenteismo all'Asp e al Pugliese Ciaccio, a Catanzaro 57 indagati*

fra dirigenti e dipendenti?" da cui risultava che la Guardia di Finanza stava indagando

su numerosi dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e dell'ASP di Catanzaro, in quanto ritenuti responsabili di diversi episodi di assenteismo ingiustificato e fraudolento.

La Guardia di Finanza in data 25 maggio 2020 per i suddetti fatti ha dunque trasmesso segnalazione di danno erariale, specificando che nell'ambito del parallelo procedimento penale erano stati rilevati numerosi casi di assenteismo fraudolento dal lavoro da parte di centodieci dipendenti e dirigenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio in servizio presso la sede di Via Vinicio Cortese n. 25, denominata convenzionalmente "Madonna dei Cieli".

Il presente giudizio si appunta, specificatamente, sulle condotte tenute dagli odierni convenuti Sollima Salvatore, Caruso Enrico, Ciambrone Giuseppe, Raciti Giuseppe e Ronchi Giovanni, quali dipendenti dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio (oggi "Azienda Ospedaliera Renato Dulbecco") di Catanzaro.

Riferisce la Procura che le indagini poste in essere dalla GDF si sono basate sulle risultanze della videosorveglianza effettuata nei confronti dei dipendenti in servizio presso gli uffici posti ai piani seminterrato, primo e terzo della sede sita nel plesso edilizio di via Vinicio Cortese n. 25 in Catanzaro.

In concreto sono state posizionate diverse telecamere al fine di controllare i tre ingressi all'edificio ed i quattro lettori di *badge* presenti, di cui due in uso all'Asp e due all'Ospedale Pugliese-Ciaccio. I militari hanno visionato le videoregistrazioni e redatto appositi verbali.

Dall'assunzione di sommarie informazioni acquisite dall'Avv. Prejanò, Dirigente responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, è risultato che i dipendenti amministrativi in servizio presso lo stabile di Via Cortese

erano abilitati a registrare la propria presenza in servizio non soltanto presso i due lettori *badge* presenti nella sede, ma anche in uno qualunque degli undici lettori in uso nell'Azienda Ospedaliera e, pertanto, la verifica sulle timbrature effettuate è stata estesa a tutti i lettori.

Inoltre – aggiunge la Procura – dalle indagini è emerso che non sussisteva una regolamentazione aziendale relativa alle uscite di servizio prima del mese di gennaio 2018, e, pertanto, al fine di escludere che qualche dipendente potesse essersi allontanato dal luogo di lavoro per motivi di servizio, la Procura riferisce di avere richiesto ad ogni responsabile di Struttura Operativa Complessa quali dipendenti fossero autorizzati a svolgere il proprio servizio al di fuori della struttura di Madonna dei Cieli, con la precisazione della tipologia di servizio e delle uscite effettivamente effettuate, per il periodo decorrente da dicembre 2016 ad aprile 2017. Da tutti i riscontri effettuati sarebbero state rilevate plurime condotte di assenteismo riferibili agli odierni convenuti, analiticamente riportate in citazione.

La Procura ha anche puntualizzato che, nella quantificazione temporale delle assenze, non sono stati conteggiati i diversi minuti in cui i singoli dipendenti si sono intrattenuti in altri luoghi all'interno del complesso e, nello specifico, le diverse occasioni nelle quali sarebbero stati visti nelle adiacenze del cancello principale e/o all'entrata degli uffici.

Nel parallelo procedimento penale per gli odierni convenuti il 17 aprile 2020 il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 c.p., 640, comma 1 e 2 c.p., 55-*quinqies* d.lgs. 165/2001, poi disposto dal GIP di Catanzaro con decreto del 16 aprile 2021; attualmente il procedimento penale risulta pendente.

Conseguentemente veniva emesso nei loro confronti invito a presentare dedu-

zioni; i convenuti Sollima, Raciti e Ronchi hanno dedotto chiedendo l'audizione

personale, che si è regolarmente svolta.

In esito alla fase istruttoria il Pubblico Ministero ha comunque ritenuto di agire

nei confronti degli odierni convenuti contestando loro di essersi assentati ingiui-

stificatamente nonché fraudolentemente dal posto di lavoro, dunque in carenza

di autorizzazione o giustificazione e senza strisciare il proprio *badge* sul rilevatore

marcatempo.

La volontarietà della condotta sarebbe dimostrata *in primis* dalla consapevolezza

di dover registrare la propria uscita dalla sede di lavoro ed *in secundis* dal *modus*

operandi tenuto dagli stessi.

Nello specifico per i giorni di osservazione, sarebbero state riscontrate assenze

dal servizio non registrate nel sistema di rilevazione delle presenze per:

- Sollima Salvatore: complessivamente 36 ore, 23 minuti e 35 secondi;

- Caruso Enrico: complessivamente 66 ore, 03 minuti e 12 secondi;

- Ciambrone Giuseppe: complessivamente 63 ore, 09 minuti e 17 secondi;

- Raciti Giuseppe: complessivamente 61 ore, 51 minuti e 05 secondi;

- Ronchi Giovanni: complessivamente 53 ore, 09 minuti e 02 secondi.

Le suddette assenze sarebbero dimostrate dalle videoregistrazioni effettuate dalla

GDF in cui si vedrebbero i dipendenti in questione allontanarsi dal luogo di la-

voro senza utilizzare l'apposito *badge*.

Il Pubblico Ministero contesta quindi tre voci di danno erariale.

(i) il **danno erariale diretto**, consistente nella retribuzione indebitamente

percepita per le ore non lavorate e pari alle somme percepite a titolo di

retribuzione per le ore di assenza ingiustificata dalla sede di lavoro.

(ii) il danno derivante dall'**interruzione del sinallagma contrattuale**: af-

ferma il Pubblico Ministero che i dipendenti contrattualmente erano impe-

gnati a fornire una prestazione lavorativa continua secondo uno specifico

orario di lavoro, mentre in realtà avrebbero reso una prestazione disconti-

nua, violando così il sinallagma contrattuale e fornendo una prestazione

lavorativa qualitativamente inadeguata

(iii) il **danno all'immagine** della Pubblica Amministrazione, secondo il Requi-

rente autonomamente perseguibile (dunque senza necessità di pregiudizial-

ità penale) ai sensi dall'art. 55-*quinquies* del d.lgs. 165/2001. Al riguardo la

citazione dà atto di un notevole risalto mediatico della notizia sulla stampa

e persino in televisioni, su emittenti nazionali.

Per quanto riguarda il **danno patrimoniale diretto** la Procura, tenuto conto

delle deduzioni difensive del Sollima e del Ronchi, ha quantificato le assenze e il

relativo pregiudizio diretto nella seguente maniera:

DIPENDENTE	ORE DI ASSENZA	RETRIBUZIONE ORARIA MEDIA NEL PERIODO DI ASSENZA	DANNO PATRIMONIALE DIRETTO
CARUSO ENRICO	66:03:12	9,79 €	646,66 €
CIAMBRONE GIUSEPPE	63:09:17	15,25 €	962,15 €
SOLLIMA SALVATORE	27:23:46	14,88 €	405,25 €
RONCHI GIOVANNI	42:20:40	16,31 €	688,35 €
RACITI GIUSEPPE	61:51:05	13,94 €	857,46 €
TOTALE DANNO DIRETTO			3.559,87 €

Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, la Procura osserva che

nel breve periodo oggetto di osservazione numerosi sarebbero stati gli episodi di

uscita da servizio ingiustificati: 16 episodi per il Sollima; 71 quelli posti in essere

dal Caruso; 54 per il Ciambrone; 41 per il Raciti e 18 per il Ronchi.

Conseguentemente a tale titolo, la Procura ha contestato un ulteriore danno erariale, quantificato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto degli esiti dell'esame delle deduzioni difensive, nella misura totale di € 20.840,57 pari al 50% della retribuzione percepita nel periodo in cui sono state riscontrate le condotte illecite, al netto della quota di retribuzione contestata come danno patrimoniale diretto, così ripartito:

- ❖ 3.257,88 € per il Sollima;
- ❖ 3.499,59 € per Caruso;
- ❖ 6.007,24 € per Ciambrone;
- ❖ 4.302,58 € per Raciti;
- ❖ 3.773,28 € per Ronchi.

Anche per il danno all'immagine la Procura, tenuto conto dei criteri indicati dalle SS.RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 10/QM/2003, ha quantificato detta voce di danno in via equitativa tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i dipendenti assenteisti lavoravano nel settore sanità;
- le condotte illecite sarebbero state caratterizzate da ripetitività;
- l'assenza da servizio sarebbe stata eclatante per le modalità con cui è stata posta in essere;
- il *clamor fori* sarebbe stato di una rilevanza straordinaria.

La Procura ha evidenziato che il periodo valutato tramite videosorveglianza è stato assai breve (4 mesi) ma denoterebbe un malcostume diffuso nell'Amministrazione in questione sicché quantifica il danno all'immagine:

- per Sollima Salvatore in 12.273,06 € (pari a sei volte la propria retribuzione mensile);

- per Ronchi Giovanni in 16.411,74 € (pari a sei volte la propria retribuzione mensile);

- per Caruso Enrico in 18.351,36 € (pari a dodici volte la propria retribuzione mensile);

- per Ciambrone Giuseppe in 27.354,00 € (pari a dodici volte la propria retribuzione mensile);

- per Raciti Giuseppe in 23.684,76 € (pari a dodici volte la propria retribuzione mensile)

per un totale di 98.074,92 €.

In conclusione, sommando le tre voci di danno, la Procura contesta:

- un danno pari a 22.497,31 € in capo a Caruso Enrico

- un danno pari a 34.323,39 € in capo a Ciambrone Giuseppe

- un danno pari a 28.844,80 € in capo a Raciti Giuseppe

- un danno pari a 15.936,19 € in capo a Sollima Salvatore

- un danno pari a 20.873,37 € in capo a Ronchi Giovanni.

2. In seguito al deposito dell'atto di citazione, con **decreto del Presidente** di questa Sezione Giurisdizionale n. 502/2023 del 15/12/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 15 maggio 2024.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. In data 17/4/2024 si è costituito **Raciti Giuseppe** con il ministero dell'Avv. Pasquale Costantino.

In punto di fatto, il Raciti ha in primo luogo evidenziato che, all'epoca di fatti, nell'orologio marcatempo non era presente la voce "*uscita per motivi di servizio*". Ha affermato di essere stato sempre incaricato, in più giorni e anche in più momenti

della stessa giornata, di consegnare la documentazione contabile presso la BNL di Piazza Matteotti di Catanzaro oltre che presso altre destinazioni e conseguentemente le numerose uscite, anche pomeridiane, debbono essere comprese nel periodo lavorativo pur in assenza di permesso scritto. Ha affermato che nessun superiore ha svolto controlli eppure nessun altro è chiamato a rispondere per omissione del danno contestato; ha ribadito che benché negli atti attorei si parli di “pedinamento”, concretamente non è stato svolto alcun pedinamento vero e proprio; dunque, non vi sarebbe prova che l’assenza sia stata dovuta a motivi di servizio oppure no. In ogni caso dagli orari di uscita effettiva emergerebbe che il Raciti in numerose circostanze avrebbe recuperato all’incirca metà delle ore di assenza che di fatto, per come risulterebbe dal prospetto che il medesimo convenuto ha allegato alla propria memoria, ammonterebbero a circa la metà di quelle contestate, ovvero 39,07 - calcolo effettuato al netto delle ore di straordinario. Ha precisato che la Guardia di Finanza alle 18:00 di ogni giorno ha interrotto le riprese, mentre dal documento n. 8 allegato alla propria memoria emergerebbe che il Raciti si è anche trattenuto dopo le ore 18:00; inoltre la GdF nel formulare le proprie contestazioni avrebbe applicato alla lettera il solo CCNL senza tener conto della radicata e provata consuetudine di recuperare il debito orario.

3.1. Fatta questa premessa, il Raciti ha preliminarmente eccepito la **prescrizione** (già rilevata in sede di deduzioni), in base alla considerazione che l’ultimo pagamento degli emolumenti è avvenuto nell’aprile 2017, mentre l’invito a dedurre è stato notificato nel luglio 2023. Ha quindi ritenuto che il termine di decorrenza della prescrizione debba essere quello dell’effettivo concretizzarsi del danno giacché la notizia alla Procura potrebbe giungere anche a distanza di qualche decennio tanto che il pubblico dipendente sarebbe tenuto, per l’eternità, a giustificare i

suoi comportamenti con enormi difficoltà di recuperare dalla memoria fatti, circostanze e documenti a sua discolpa.

3.2. Ha anche riproposto l'eccezione (già formulata anch'essa in deduzioni) di *inapplicabilità dell'art. 55* commi 3, 4, e 5 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al caso di specie, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2020 la quale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 55-*quater*, comma 3-*quater* per eccesso di delega.

3.3. Ha altresì eccepito *contraddizioni ed erroneità delle indagini suppletive*, disposte in seguito alle deduzioni in sede di invito e delle dichiarazioni del Raciti. A differenza di quanto affermerebbe la Procura, la BNL si sarebbe limitata ad affermare di non essere in grado di stabilire chi e quando avesse provveduto alla consegna dei mandati essendo importante, per l'allora tesoriere, soltanto la verifica delle firme autorizzatorie.

Ha richiamato le affermazioni del Pubblico Ministero secondo cui anche altri dipendenti dello stesso ufficio avrebbero riferito di aver svolto lo stesso compito negli stessi giorni; queste affermazioni sarebbero tuttavia prive di prova.

L'esempio riprodotto dalla Procura riguarderebbe un'assenza di soli nove minuti; inoltre, le uscite esterne non avrebbero avuto ad oggetto soltanto la consegna dei mandati ma anche altri incarichi da svolgere presso l'Ospedale Pugliese Ciaccio, sito a breve distanza dalla sede amministrativa dell'Azienda ed espletabili in pochi minuti, incarichi che non sarebbero facili da ricordare ora e per i quali vi sarebbe stato soltanto il consenso orale dei soggetti sovraordinati nell'ambito della consuetudine per come illustrata.

3.4. Ha poi rimarcato l'esistenza di *ore di servizio svolte in eccedenza*. Ha infatti lamentato che non sarebbe state considerate dal Pubblico Ministero

quanto emergente dai cedolini esibiti: sarebbe infatti documentalmente provato

che il Raciti avrebbe recuperato gran parte delle ore contestate come assenza, e

tale monte orario andrebbe detratto dal periodo complessivo delle presunte as-

senze ingiustificate.

3.5. Ha anche lamentato il rischio di una ***duplicazione del danno diretto***. Pre-

messo infatti che una parte dell'importo a tale titolo è già stato sottoposto a se-

questro in sede penale, un'eventuale condanna di questa Corte porterebbe *in parte*

qua a un doppio pagamento a tale titolo.

3.6. Ha contestato in radice il ***danno da violazione del sinallagma***, negandone

sia l'*an* (il Raciti non sarebbe mai venuto meno ai propri doveri contrattuali, al

punto da aver ricevuto premi di produzione) sia il *quantum*, perché sproporzio-

nato.

3.7. Ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.

4. In data 19/4/2024 si sono costituiti i convenuti **Sollima Salvatore e Ronchi**

Giovanni, entrambi con il ministero dell'Avv. Vincenzo Genovese, sebbene con

distinte memorie.

4.1. In via preliminare entrambe le memorie hanno eccepito *prescrizione*

dell'azione erariale, essendo i fatti per cui è causa avvenuti nel periodo dicembre

2016 – aprile 2017 a fronte invece della informativa della GdF, contenente la

notizia di danno, segnalata alla Procura erariale in data 11.07.2018.

Hanno altresì contestato la *tardività dell'azione della Procura*, affermando che ai sensi

dell'art. 55 *quinques* d.lgs. n. 165/2001 per i reati di falsificazione della presenza in

servizio o all'utilizzo di falsa certificazione medica, nel caso in cui tali fatti siano

accertati in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione

degli accessi o delle presenze, va effettuata una rapida procedura di segnalazione

alla Corte dei Conti (entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, e la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno all'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento). Al contrario nella specie l'invito a dedurre sarebbe stato emesso a distanza di ben sei anni dai fatti e di cinque anni dalla segnalazione a cura della Guardia di Finanza e in assenza di condanna penale.

4.2. Nel merito, hanno anzitutto contestato che non sarebbe in alcun modo dimostrato il ***dolo dei convenuti***, considerato che essi non potevano adoperare strumenti di rilevazione delle presenze e considerata la consuetudine di autorizzare anche soltanto verbalmente le uscite dei dipendenti. Prassi, questa, da considerarsi lecita giacché, in caso contrario, sarebbero stati chiamati a rispondere a titolo omissivo anche i superiori gerarchici.

4.3. Entrambi i convenuti hanno contestato la sussistenza di una ***condotta anti-giuridica***, sotto vari profili. Anzitutto, hanno criticato *l'impostazione metodologica della Procura* che avrebbe accomunato, ritenendole omogenee, la posizione del Ronchi e del Sollima con quella del Ciambrone, per il quale si è avuto patteggiamento in sede penale e licenziamento in via disciplinare. Hanno poi argomentato ampiamente sulla *prassi di autorizzare anche verbalmente le uscite* dei dipendenti; sulla *dislocazione degli uffici amministrativi* dell'Azienda Ospedaliera (alcuni uffici essendo anche piuttosto distanti l'uno dall'altro – Ospedale Pugliese, Presidio De Lellis, Madonna dei Cieli, ecc...) e sulla circostanza che *né il Ronchi né il Sollima sarebbero mai stati sottoposti a pedinamento*.

Entrambi hanno rimarcato che l'Azienda avrebbe apertamente riconosciuto non soltanto l' *inutilizzabilità ed inattendibilità del sistema di timbratura*, praticamente inesistente/nullo, ma anche del nuovo sistema informatico aziendale, avviato ed in

breve sospeso con effetto immediato, essendosi anche questo rivelato inadeguato, lacunoso, inidoneo ad “*effettuare elaborazioni informatiche attendibili*”. A tale riguardo hanno richiamato le affermazioni dei vari Dirigenti acquisite in sede investigativa.

Hanno poi richiamato, contestandola, l'affermazione attorea secondo cui i dipendenti avrebbero necessariamente dovuto timbrare l'uscita anche in assenza della specifica voce “uscita di servizio”. Sostengono invece entrambi i convenuti che il sistema non era in grado di distinguere l'uscita di servizio da un'uscita *tout court* e, semmai, avrebbe rilevato quella marcatura come una diminuzione dell'orario giornaliero, con conseguente addebito orario.

4.3. Entrambi i convenuti hanno contestato in radice l'esistenza di un **danno all'immagine**, insistendo sull'assenza di una condanna penale (al riguardo hanno citato giurisprudenza anche di questa Sezione Giurisdizionale – sent. n. 125/2023 sull'assenza di prova del reato e considerato che non è mai intervenuto il licenziamento disciplinare dei convenuti, atteso che allo stato il procedimento disciplinare avviato a carico degli stessi non risulta concluso bensì sospeso).

4.4. L'ultimo motivo di doglianza si appunta poi sul **rischio di duplicazione del danno** in caso di condanna sia contabile che penale.

4.5. Entrambi i convenuti hanno quindi concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea.

5. In data 23/4/2024 si è costituito **Caruso Enrico**, con il ministero dell'Avv. Raffaele Silipo.

5.1. In via preliminare ha eccepito **nullità della citazione per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine**, non condividendo l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale dalla

modifica dell'art. 55 *quinquies* cit. deriverebbe un danno all'immagine perseguibile

– in caso di delitto di false attestazioni o certificazioni – in assenza di condanna

penale. Pur consapevole della giurisprudenza di segno contrario, ha citato quella

parte di giurisprudenza (Corte dei Conti sez. giurisd. App. Sicilia 5 agosto 2020)

secondo cui, dopo la sentenza di incostituzionalità, la fattispecie in parola rien-

trerebbe nell'ambito del danno all'immagine, come delimitato dall'art. 17 comma

30 *ter* D.L. 78/2009 che tra i presupposti applicativi per l'azione di responsabilità,

richiede tra l'altro, proprio l'esistenza di un giudicato penale di condanna.

5.2. Ha anche eccepito ***difetto di prova del danno all'immagine*** che, in quanto

danno conseguenza, andrebbe anche provato e non soltanto allegato. A tal pro-

posito, richiamata l'Ordinanza della Corte di cassazione n. 7594 del 28 marzo

2018 (secondo cui in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla

reputazione in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sus-

sistente “*in re ipsa*”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risar-

cimento) ha lamentato che la Procura non avrebbe dedotto alcun elemento fat-

tuale da cui desumere il lamentato pregiudizio non patrimoniale, non allegando e

non provando il possesso di particolare credibilità sul mercato o affidamento da

parte di altri enti pubblici e privati, di rapporti contrattuali con i primi; di iscri-

zioni, qualificazioni ed elementi distintivi; o ancora di una posizione particolar-

mente qualificata e preminente nel settore in cui opera. Al contrario, dagli atti di

causa, emergerebbe un'immagine tutt'altro che virtuosa dell'ente che all'epoca dei

fatti non aveva nemmeno istituito un sistema di rilevazione automatico, oggettivo

e credibile delle entrate e delle uscite dei dipendenti.

L'esistenza di una pluralità di articoli da parte di testate giornalistiche non prove-

rebbe alcun danno, bensì integrerebbe un processo mediatico che potrebbe

essere anche smentito dagli esiti del giudizio penale. A legittimare la domanda vi sarebbero le risultanze delle indagini penali della Guardia di Finanza ma con il paradosso – a detta del convenuto – che la sentenza penale non è però necessaria per agire in sede di danno all'immagine.

5.3. Inoltre, ha eccepito la *mancanza di condotta antigiuridica* e quindi *di danno non patrimoniale e patrimoniale*, evidenziando che:

- a) non sussisteva all'epoca dei fatti una regolamentazione aziendale relativa alle uscite ed alle entrate ed un sistema di rilevamento utilizzabile;
- b) non vi sarebbe prova del fatto che le assenze del Caruso (in qualità di commesso dell'ente) non fossero dovute a esigenze di servizio;
- c) non vi sarebbero una “falsa attestazione” o una “alterazione dei sistemi di rilevamento” delle presenze (non essendo provati i fatti costitutivi del reato di cui all'art. 55 *quinqies cit.*).

In sostanza, ha affermato che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di rilevare correttamente le presenze dei propri dipendenti: onde l'inadempimento sarebbe semmai imputabile all'Amministrazione che avrebbe omesso di predisporre gli strumenti necessari al corretto rilevamento delle presenze.

5.4. In punto di *quantificazione del danno* ha affermato che il danno patrimoniale in esame, se provato, deve essere quantificato in base al dettato dell'art. 55 *quinqies* comma 2° in misura pari “*al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione*”. Di qui la totale infondatezza della voce di danno calcolata in via equitativa dalla Procura a titolo di *violazione del sinallagma contrattuale*. Con riferimento al *danno all'immagine*, in punto di quantificazione ha ampiamente argomentato sull'esigenza di una proporzionalità tra fatti contestati e stima del danno.

5.5. Il convenuto ha quindi concluso chiedendo sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine e, in subordine, il rigetto integrale nel merito della domanda attorea.

Ha anche formulato **istanza istruttoria** di escussione testimoniale, indicando come teste l'Architetto Carlo Nisticò direttore della gestione patrimonio dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, sui capitoli di prova formulati in memoria.

6. In data 24/4/2024 si è costituito **Ciambrone Giuseppe**, con il ministero dell'Avv. Gregorio Casalenuovo.

La memoria ha premesso che il convenuto, dipendente dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di "collaboratore amministrativo coordinatore esperto – cat. D5", all'epoca dei fatti era in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie, con orario articolato in cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e rientro pomeridiano lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00).

6.1. Il Ciambrone ha quindi eccepito preliminarmente la **prescrizione del danno erariale** ancorando il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione dalla commissione del fatto che, nel caso di specie, andrebbe essere individuata in data 5 aprile 2017, ultima delle condotte fraudolente contestate o, semmai, in subordine, dalla data del pagamento degli emolumenti.

Il convenuto ha richiamato l'art. 52 CGC il quale pone l'obbligo di tempestiva denuncia alla Procura erariale di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali a carico di una serie di soggetti (figure dirigenziali e di controllo),

prevedendo inoltre (al comma 5°) l'applicazione dell'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il quale a sua volta prevede che il PM penale, quando esercita l'azione penale nei confronti di un pubblico dipendente, ha l'onere di informare sia il PM erariale che l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Il convenuto ha riferito che la Polizia Giudiziaria stava svolgendo le indagini già negli anni 2016-2017, attraverso il montaggio di telecamere che stavano immortalando alcune condotte fraudolente a carico di centodieci fra dipendenti e dirigenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Pertanto, sarebbe inverosimile ritenere che l'Amministrazione non fosse al corrente dei fatti.

Ha poi richiamato l'attenzione sulla nota prot. 25035 del 20.09.2017 con la quale l'allora Direttore Generale dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dott. Giuseppe Panella, rendeva obbligatoria con decorrenza immediata la tenuta del registro ove riportare tutti gli spostamenti di dipendenti dell'Azienda all'esterno della Struttura.

Tale registro sarebbe stato istituito e reso obbligatorio soltanto dal settembre 2017, e dunque a distanza di pochi mesi dalla conclusione del servizio di monitoraggio attraverso telecamere predisposto in sede di indagini dalla GDF; inoltre, soltanto nel gennaio 2018 è stato istituito un apposito codice (causale 8) per consentire la timbratura dei dipendenti che si dovevano recare all'esterno della struttura.

Questo provverebbe che i vertici dell'Azienda Ospedaliera già nel settembre 2017 (o ancor prima) erano a conoscenza del fatto che all'interno e all'esterno dei locali lavorativi si stavano svolgendo importanti atti di indagine, con tanto di

installazione di impianto di videosorveglianza e pedinamenti vari. Peraltro, la circostanza che all'epoca dei fatti mancasse il riferito codice 8, comporterebbe che non vi è prova che i convenuti si fossero allontanati per esigenze personali invece che di servizio.

6.2. Il convenuto ha anche eccepito la *inutilizzabilità degli atti di indagine penale*, atteso che in questa sede non vengono richiamati atti dibattimentali ma soltanto atti di indagine, non ancora confermati in dibattimento.

6.3. Quindi, la difesa ha eccepito *l'insussistenza e l'eccessività del danno patrimoniale diretto contestato*, sotto diversi profili.

6.3.1. Anzitutto, *in merito all'esistenza del servizio esterno*, ha richiamato quanto dichiarato a proposito del Ronchi con nota del 02.10.2023, prot.n. 8201, dalla Dott.ssa Antonella Ciampa, Direttore SOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie dell'ASP CZ secondo cui *“il dipendente Ronchi veniva autorizzato di volta in volta dal Direttore della SOC pro -tempore a svolgere attività lavorativa esterna al luogo di lavoro. Di tali permessi tuttavia non veniva effettuata archiviazione. Solo nel 2017 e, specificamente, con nota prot. 25035 del settembre (allegata), è stato istituito e reso obbligatorio il Registro dei permessi”*.

Questo proverebbe che i dipendenti in servizio presso la sede “Madonna dei Cieli” venivano autorizzati di volta in volta dal dirigente di riferimento a svolgere attività lavorativa esterna al luogo di lavoro. Di tali permessi non sarebbe stata effettuata una archiviazione se non dal settembre 2017, con l'istituzione del Registro dei Permessi.

Inoltre, la nota ASP 8 giugno 2016, enucleando le varie *causali di timbratura*, proverebbe che non esisteva una casuale “uscita di lavoro”, introdotta soltanto con la nota del 13.02.2018 (causale n. 8).

6.3.2. Il Ciabrone ha poi lamentato l'eccessività del danno patrimoniale contestato per

ore di servizio non prestate. Anzitutto, ha lamentato che da parte della Procura gli

sarebbe stato contestato un *debito orario maggiore rispetto a quello rilevato dalla GDF*

nell'ambito del procedimento penale in corso: quest'ultima conterebbe 62 ore, 18

minuti e 57 secondi di assenza, maturate in 52 episodi, mentre l'invito e la cita-

zione contestano 63 ore, 9 minuti e 17 secondi a fronte di 54 episodi di assentei-

smo. Inoltre, l'orario di assenza conteggiato al Ciabrone non terrebbe conto

della c.d. *"flessibilità" di 30 minuti in entrata e in uscita* e che gli eventuali ritardi ve-

nivano di fatto *recuperati* nell'arco della medesima giornata lavorativa. Sulla scorta

di queste affermazioni, le ore contestate nei giorni 7.12.2016 (dalle ore 13:36:14

alle ore 15:00:55), 09.01.2017 (13:32:25 a 15:23:29), 16.01.2017 (13:03:58 a

15:07:54), 18.01.2017 (13:35:22 a 15:12:04), 06.03.2017 (13:31:12 a 15:11:07),

08.03.2017 (13:41:33 a 14:50:01), 15.03.2017 (13:30:15 a 14:49:15),

22.03.2017(13:16:15 a 15:33:52), 27.03.2017 (13:21:26 a 14:32:04), 29.03.2017

(13:24:46 a 15:05:04), 05.04.2017 (13:29:00 a 15:16:36), non sarebbero state quan-

tificate correttamente. Dal monte ore complessivo di 63.09.17 (oppure 62.18.57

secondo la contestazione nel processo penale) dovrebbero essere infatti scorpor-

ate 13 ore e 8 minuti circa di c.d. *pausa pranzo*. Ne deriverebbe che le ore di

assenza eventualmente contestabili al Ciabrone sarebbero in totale 50 ore e 10

minuti circa (ovvero 49 ore e 10 minuti circa prendendo come riferimento la

contestazione operata in sede di processo penale).

6.3.3. Ha anche puntualizzato che le uscite contestate sarebbero state effettuate

per *motivi di servizio*, essendo stato il Ciabrone verbalmente ed informalmente

incaricato, unitamente ad altri colleghi con cadenza quasi quotidiana (tanto da

rappresentare una consuetudine) anche più volte al giorno, di recarsi presso la

locale sede della BNL in Piazza Matteotti, all'epoca tesoreria dell'Ente, per consegnare i mandati di pagamento necessari per l'estinzione delle obbligazioni dell'Azienda.

Ha richiamato, fra gli atti trasmessi dalla BNL alla Procura “*lo specimen di firma delle persone autorizzate*”, individuato alle pagg. 129 e 130 della nota prot. 8403 di risposta della BNL da cui emergerebbe che fra i soggetti autorizzati a svolgere tale attività esterna al luogo di lavoro vi era proprio il Ciambrone con seguente causale “*Poteri Procura: sostituisce Talerico W., incaricato dal 09.06.2016*”.

Questo provverebbe che il Ciambrone era incaricato a sostituire il Dott. Talerico nella firma dei mandati e ordinativi di pagamento che venivano dallo stesso trasportati materialmente presso la sede della tesoreria.

6.3.4. Ha aggiunto che gran parte della somma complessiva contestata quale danno erariale diretto, precisamente € 948,45, è già stata oggetto di sequestro preventivo in sede penale, e dunque si trova nella disponibilità dell'AGO.

6.3.5. Ancora, ha affermato l' esistenza di uscite autorizzate, precisando che in data 24.03.2017 il Ciambrone si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro per accompagnare la di lui moglie, Buffa Francesca, nata a Catanzaro il 28.11.1960, presso il reparto “Chirurgia Generale Sez. Donne” dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, per un totale di 2 ore circa. Tale uscita, previamente autorizzata, andrebbe decurtata dall'ammontare complessivo.

6.4. Quanto al ***danno da violazione del sinallagma***, ha contestato la carenza di prova, non essendo prevista un'ipotesi di danno *in re ipsa*.

6.5. Con riferimento al ***danno all'immagine***, ha precisato che il reato di truffa (contestato in sede penale) non può di per sé consentire una condanna per danno

all'immagine in sede giuscontabile, in quanto posto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 7, L. n.97/2001.

6.6. In via istruttoria ha chiesto escussione testimoniale della moglie del convenuto, Buffa Francesca, in ordine all'episodio di uscita autorizzata di cui *supra*.

6.7. Ha concluso chiedendo in via preliminare che sia dichiarata la prescrizione dell'azione; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea; in subordine ha chiesto rideterminazione del danno escludere dal conteggio del danno quanto già versato ovvero sequestrato; in ulteriore subordine ha chiesto una riduzione dell'addebito.

7. Nella **pubblica udienza del 15 maggio 2024** per l'ufficio di Procura è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis; per la parte convenuta Giuseppe Raciti, è comparso l'Avvocato Sergio De Nardo, per delega del difensore costituito Avvocato Pasquale Ambrogio Costantino; per i convenuti Giovanni Ronchi e Salvatore Sollima è comparso il difensore costituito Avvocato Vincenzo Genovese; per il convenuto Enrico Caruso è comparso il difensore costituito Avvocato Raffaele Silipo; per il convenuto Giuseppe Ciambrone è comparso il difensore costituito Avvocato Gregorio Casalenuovo.

Data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso, ha preso la parola il **Pubblico Ministero**, il quale – nel riportarsi integralmente al contenuto dell'atto di citazione – ha replicato a specifici argomenti svolti nelle difese dei convenuti.

Quanto alla difesa del convenuto Raciti – secondo cui era consuetudine fruire di un orario flessibile che gli consentiva di recuperare le ore di assenza di qualunque titolo – il Pubblico Ministero ha evidenziato che una consuetudine non può abrogare una norma avente forza di legge, quale è l'art. 22 d.lgs. n. 724 del

23/12/1994, che stabilisce che l'orario di lavoro, comunque articolato, deve essere accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Neanche sarebbe accoglibile l'affermazione secondo cui le assenze accertate sarebbero state recuperate informalmente, in quanto l'orario di lavoro – ha affermato il PM – è funzionale all'accertamento dell'orario di servizio, e il pubblico dipendente non può amministrare l'orario di lavoro in base dalle proprie esigenze, bensì lo deve rispettare. Inoltre, la mancanza del cd. codice 8, non abilitava i convenuti a violare la norma, in quanto avrebbero dovuto timbrare e poi chiedere che quell'orario di uscita per motivi di servizio, previa esibizione di idonea documentazione, venisse autorizzata e scomputata; né tali regole potevano essere violate per eventuali eccedenze orarie di servizio.

Ha poi replicato all'affermazione dei convenuti Sollima e del Ronchi – secondo cui il sistema elettronico di rilevazione era inutilizzabile e inattendibile e non sussisteva l'obbligo di timbratura del *badge* – evidenziando che delle due l'una: o tutte le timbrature erano prive di valore, oppure - se veniva utilizzato il sistema elettronico di rilevazione (e veniva utilizzato) - allora questo vuol dire che funzionava. Ha anche affermato che la cattiva organizzazione dell'amministrazione non giustificava la violazione della norma di legge; che non esiste alcun provvedimento che abbia escluso l'utilizzabilità del sistema di rilevazione automatico; che il registro aveva una funzione autorizzativa e non di documentazione della prestazione fuori dalla sede di servizio. Ha contestato la irrilevanza di pretese disparità di trattamento tra il Ronchi ed altri dipendenti non convenuti in giudizio, evidenziando altresì che l'esigenza di recarsi presso altre sedi per motivi di servizio, non impediva di documentare tale circostanza e successivamente, in sede

autorizzativa, chiedere che tale uscita fosse scomputata dall'orario di servizio medesimo.

Ha poi replicato alla difesa del convenuto Caruso – secondo cui non ricorrerebbe danno all'immagine, sia perché non provato, sia perché l'immagine dell'amministrazione era già compromessa – invocando la sentenza n. 173/2023 di questa Sezione giurisdizionale, che ha stabilito che - vertendosi in ipotesi speciale di danno all'immagine - la risarcibilità ipotizza l'accertamento dei presupposti tipici, prescindendo dall'accertamento del rapporto disciplinare e dalla sussistenza di un giudicato penale. In ordine alla quantificazione del danno, ha affermato che tale profilo è stato sufficientemente argomentato nell'atto di citazione a cui si è riportato.

Ha infine replicato alle eccezioni del convenuto Ciambrone. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Requirente si è riportato all'atto di citazione, precisando che il segreto istruttorio penale impediva la comunicazione della notizia (trasmessa nel 2020 a seguito di autorizzazione della magistratura penale). In merito all'inutilizzabilità degli atti del procedimento penale ed alla valutazione in contraddittorio con tutte le emergenze dell'indagine, ha ritenuto sufficiente richiamare l'autonomia del giudizio contabile. Quanto poi alla pretesa eccessività del computo del danno (in quanto non sono state scomputate le pause pranzo e non è stata considerata la flessibilità dell'orario, in ragione della quale si è chiesta una decurtazione anche del danno indiretto), ha precisato che la pausa pranzo non viene scomputata automaticamente, ma viene attestata dalla timbratura, per cui in assenza di timbratura non doveva esservi alcuno scomputo della pausa pranzo; così come la flessibilità non determina uno scomputo orario, bensì la possibilità di far decorrere l'inizio dell'orario di lavoro in base al margine di

flessibilità. Quanto al danno da violazione da sinallagma contrattuale, la presenza in servizio sarebbe un connotato della prestazione in quanto le mansioni a cui erano adibiti i dipendenti non erano di natura cottimista e le valutazioni lusinghiere sui risultati, deriverebbero in realtà dal fatto che era stata occultata la situazione di assenteismo. Infine, il Pubblico Ministero ha dissentito dalla tesi difensiva, secondo la quale la modifica all'art. 55 del T.U.P.I. sarebbe non applicabile ai fatti di causa in quanto entrato in vigore successivamente, precisando che la fattispecie di danno erariale in questione era presente anche nel testo precedente alle modifiche.

Il Pubblico Ministero ha quindi concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e ha chiesto la condanna dei convenuti.

Ha quindi preso la parola l'**Avvocato Genovese**, il quale ha ribadito le eccezioni formulate in memoria per Ronchi e Sollima, nei sensi che seguono.

Anzitutto ha ribadito che vi sarebbero contraddizioni della citazione eclatanti ed evidenti, in quanto in base alla documentazione risulterebbero altre posizioni, palesemente parallele a quella del Ronchi, che sono state archiviate, mentre quella del convenuto no; onde la citazione del Ronchi sarebbe illogica ed ingiusta, dato che egli era unico addetto, con funzioni di posizione organizzativa, quale responsabile della gestione di previdenza ed assistenza, e che nell'area non vi erano sottoposti ed i fascicoli personali dei dipendenti erano dislocati nelle varie sedi. In particolare, dal decreto di archiviazione si evincerebbe che la Procura riconosce la legittimità delle autorizzazioni rilasciate dal dirigente e dà valenza ai permessi rilasciati anche verbalmente dal dirigente responsabile, sulla base di attestazione dal medesimo dirigente, mentre nega validità alle attestazioni di altro dirigente riferite al Ronchi; laddove occorrerebbe riconoscere pari dignità e legittimità a

tutte le certificazioni che i diversi dirigenti apicali hanno rilasciato ai propri sottoposti, al fine di giustificare le uscite. Altrimenti, la Procura avrebbe dovuto segnalare alla magistratura competente i dirigenti per falsità ideologica o per altre fattispecie; perché, se la certificazione rilasciata alla posizione del soggetto che ha avuto l'archiviazione è valida, non si comprende perché le certificazioni rilasciate successivamente non sono state considerate con la stessa pari dignità.

Ha poi lamentato che la Procura avrebbe invece incentrato l'impianto accusatorio unicamente sull'informativa della Guardia di finanza, e non avrebbe considerato:

a) che all'epoca dei fatti (dicembre 2016 – aprile 2017) il sistema di rilevazione delle uscite era fuori uso, inutilizzabile e, dunque, inattendibile; l'Azienda ha dovuto far fronte ad una situazione eccezionale ed in emergenza e solo successivamente, con la circolare n. 35093 del novembre 2018, ha diramato una direttiva riguardante l'orario di lavoro, le modalità di rilevazioni informatiche e le comunicazioni del debito orario dei dipendenti;

b) che la dimostrazione oggettiva della inutilizzabilità del sistema sarebbe offerta dalla circostanza che i dirigenti apicali avevano immediatamente avvertito l'esigenza di permessi d'uscita, adottati come strumento sostitutivo e provvisorio, e dalla nota in data 03/08/2017, indirizzata al dirigente Prejanò dal dirigente addetto all'area di controllo e programmazione, nella quale si ipotizzava un sistema GPS connesso ai telefoni, per ovviare alle criticità rilevate nelle procedure interne di rilevazione delle presenze (sistema che era da considerarsi illegittimo e che l'Azienda si era ben guardata dal renderlo obbligatorio e dal regolamentarlo).

La difesa ha poi contestato l'affermazione fatta dal Procuratore, a pagina 40 dell'atto di citazione – secondo cui era necessario tracciare l'uscita, conservando

o facendosi rilasciare appositi permessi scritti, che rappresentavano l'unica possibilità di dimostrare la natura dell'uscita dal luogo di lavoro – evidenziando:

a) che il dott. Prejanò, a verbale dell'08/08/2017, ha dichiarato alla Guardia di finanza, con riferimento all'uscita per servizio, che le procedure di timbratura non erano regolamentate, per cui i giustificativi potevano non essere esaustivi, e le attività di servizio, indipendentemente dalla postazione fisica assegnata al lavoratore, potevano essere svolte, indifferentemente, in tutte le altre strutture ospedaliere e non esistevano atti amministrativi che disciplinano l'utilizzo dei rilevatori;

b) che, come emergerebbe da un verbale di dirigenti apicali in cui si contestava il debito orario degli anni 2016/2020, il sistema di timbratura era inesistente, nullo, viziato, inattendibile e inutilizzabile;

c) che di tale situazione erano a piena conoscenza anche gli amministratori che, anziché ottemperare al loro obbligo, realizzando un programma affidabile e trasparente, avrebbero violato ogni sinallagma contrattuale, non dando la possibilità ai lavoratori aziendali di confidare sul sistema caratterizzato da certezza e correttezza e divulgando a terzi tabulati del tutto inaffidabili.

Infine, quanto al computo del danno, la difesa ha lamentato che nell'atto di citazione non vi sarebbe contestazione sul monte orario, ma su ogni singola infrazione; e dovrebbero essere espunte sia tutte le ore dedicate alla pausa pranzo, che ammonterebbero a dodici ore per il Ronchi e sette per il Sollima, sia le infrazioni al di sotto di dieci minuti, che non dovrebbero essere prese in considerazione.

Per il resto si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Ha quindi preso la parola l'**Avvocato De Nardo**, il quale si è riportato

alla memoria depositata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

L'**Avvocato Silipo** ha invece eccepito che, per l'accertamento dei fatti, è tuttora pendente un procedimento penale e non vi sarebbero né il danno di immagine né la contestata violazione del sinallagma contrattuale, in quanto i fatti non sarebbero stati ancora accertati.

Quanto al danno all'immagine, se è vero che l'articolo 55-quinquies prevede una fattispecie speciale, non sarebbe possibile procedere a questo titolo, a prescindere dall'accertamento dei fatti in sede penale, in quanto l'assenteismo è un reato, disciplinato e contenuto nel T.U.P.I., e per poter agire a titolo di danno all'immagine, è necessario che i fatti siano accertati in sede penale; ha dunque insistito nell'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dei presupposti. Ha altresì aggiunto che la violazione del diritto all'immagine non è un danno *in re ipsa*, ma va provato. Inoltre, ha contestato l'eccessività della pretesa risarcitoria, evidenziando che il proprio assistito è un commesso chiamato a svolgere mansioni proprie del ruolo ricoperto; che è ingiustificabile una richiesta di risarcimento di danno all'immagine quantificata in € 18.000,00 circa, a fronte di un danno patrimoniale di € 630,00.

Quando alla condotta antigiuridica tipica, ha eccepito che non esisteva un regolamento che disciplinasse l'utilizzo del *badge*, che lo stesso dirigente del settore di appartenenza ha attestato che il Caruso era spesso, per ragioni di servizio, chiamato ad allontanarsi dal luogo di lavoro; che le registrazioni video sarebbero parziali e non rappresenterebbero quali siano state le ragioni per le quali il Caruso si doveva allontanare; che l'art. 22 l. n. 724/1994, impone un obbligo all'Azienda di

predisporre gli strumenti per il controllo dell'orario di lavoro e non certo al proprio assistito e, se l'amministrazione non ha ottemperato ad un obbligo di legge, non si può far ricadere la responsabilità dell'inadempienza su un lavoratore con la qualifica di commesso.

Si è dunque riportato alla memoria depositata, anche con riferimento al profilo della quantificazione del danno, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e nelle richieste delle eccezioni. Relativamente al danno all'immagine ha precisato che, anche se si volesse valutare tale danno, si dovrebbero tenere in conto una serie di criteri come il tipo di lavoro che si svolge e l'entità del danno patrimoniale richiesto.

Ha quindi insistito per il rigetto della domanda e per la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione, per le ragioni esposte nella memoria di costituzione.

L' **Avvocato Casalenuovo**, relativamente alla prescrizione, ha affermato di non condividere quanto riferito dal Pubblico Ministero in udienza, in quanto – ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 174/2016 e dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (richiamati nella memoria di costituzione ed applicabili ai dipendenti oggi convenuti ai sensi del DPR n. 761/1979 e dell'art. 52 del d.lgs. 174/2016) – i responsabili delle strutture burocratiche di vertice, delle amministrazioni cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza direttamente o a seguito di segnalazioni di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariale, devono presentare tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente. Inoltre, il successivo comma 5° del medesimo art. 52 prevede l'applicazione dell'art. 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del c.p.p., il quale pone a carico del P.M., incaricato dell'indagine nell'ambito del procedimento penale, l'onere di

informare l'autorità da cui l'impiegato dipende. Quindi, poiché la notizia di reato risale al 2016, tanto il Pubblico Ministero penale quanto gli organi di vertice della pubblica amministrazione erano a conoscenza che vi erano delle condotte che potevano avere rilevanza in danno all'erario dunque, ed avevano l'obbligo di comunicare la notizia al Procuratore regionale della Corte dei conti. Di conseguenza, anche facendo decorrere la prescrizione dal momento della apprensione delle somme da parte dei dipendenti, il termine ultimo sarebbe aprile 2017 mentre l'invito a dedurre è stato notificato nel luglio 2023.

Quanto ai contenuti dell'informativa di Guardia di Finanza, si tratta di elementi e atti dell'indagine penale ma non sono prove in senso tecnico, perché non sono passate dal vaglio dibattimentale dinanzi al giudice e tali atti non potrebbero, pertanto, legittimamente fondare l'azione contabile.

Relativamente alla violazione del sinallagma contrattuale, la difesa ha affermato che non si potrebbe operare un'inversione dell'onere della prova: spettava al Pubblico Ministero dimostrare la diminuzione dell'allontanamento del convenuto dalla postazione di lavoro e come essa abbia interferito sul diligente esercizio delle mansioni di dipendente pubblico in regime pieno.

Ha puntualizzato che non vi era un obbligo di timbratura, che era possibile che il dipendente Ciabrone si allontanasse per recarsi presso la sede tesoreria dell'ASP di Catanzaro (tale circostanza sarebbe accertata dagli atti di indagine della stessa Procura regionale).

Si è infine riportato alla memoria depositata, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, e quindi il rigetto dell'atto di citazione. Qualora si accertasse la responsabilità erariale, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo della Corte, anche alla luce di documentati problemi di salute del Ciabrone,

chiedendo a tal fine di depositare la documentazione che attesta la grave situazione di salute del proprio assistito.

Autorizzata la produzione documentale sulla non opposizione del querente (che ha comunque ritenuto influente tale documentazione) è stata concessa la **replica del Pubblico Ministero**, relativamente alla posizione del convenuto Ronchi, ha richiamato l'argomentazione difensiva che accomuna la posizione del convenuto in parola con quella di altra dipendente per cui si è proceduto ad archiviazione. Ha precisato al riguardo che il decreto di archiviazione, riguardante la posizione di altro soggetto, è un atto interno della Procura che viene emanato allo stato degli atti e che non fa parte del fascicolo processuale.

Ha richiamato, relativamente alla brevità delle pause, la sentenza n. 29764/2021 della Terza Sezione della Corte di cassazione, la quale ha attestato che la condotta, dalla quale deriva una falsa attestazione o certificazione, si consuma con la realizzazione di un qualsiasi comportamento fraudolento e il reato contestato è di mera condotta, a nulla rilevando l'effettiva durata dell'assenza.

Relativamente al danno all'immagine si è riportato a quanto detto in precedenza. Ha sottolineato, sulla sussistenza di alcune indicazioni da parte di amministratori circa le modalità alternative rispetto a quelle previste dalla legge nel documentare l'uscita, che il fatto che altri abbiano concorso ad un illecito, non escluderebbe pur sempre l'illecito degli odierni convenuti.

In sede di **controreplica** l'**Avvocato Genovese** ha rimarcato l'esiguità di talune infrazioni, talvolta di soli tre minuti. Ha precisato, relativamente alla posizione del Ronchi, di avere inteso rappresentare la sperequazione con altre posizioni e di mettere al corrente il Collegio di situazioni che vengono valutate in maniera diversa. Ha affermato, in merito alle certificazioni, che il Pubblico

ministero non avrebbe controdedotto rispetto alla valenza delle autorizzazioni verbali e scritte.

Dal canto suo, l'Avvocato **Silipo** ha ribadito l'esigenza del previo accertamento dei fatti in sede penale.

Nessuna controreplica è invece stata richiesta dagli **Avvocati De Nardo** e **Casalenuovo**.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. PROFILI IN RITO DELL'AZIONE PER DANNO ALL'IMMAGINE.

(NELLA PARTE IN FATTO, RICOSTRUENDO IL CONTENUTO DELLA MEMORIA DIFENSIVA HAI PROSPETTATO QUESTA ECCEZIONE)

1.1. Sull'eccezione di decadenza dell'azione di responsabilità ex art.55-quinquies d.lgs. 165/2001

Circa l'eccezione della difesa di Sollima e Ronchi, circa la tardività dell'azione della Procura (nella specie l'invito a dedurre sarebbe stato emesso a distanza di ben sei anni dai fatti e di cinque anni dalla segnalazione a cura della Guardia di Finanza e in assenza di condanna penale), va evidenziato che l'azione di responsabilità ex art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 non era assoggettata a termini perentori, tali non potendosi ritenere quelli dell'art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs.165/2001 (disposizione peraltro ormai caducata dalla Corte costituzionale, con sentenza 66/2000), alla luce del principio di tassatività sancito dall'art.43 comma 2 c.g.c.

1.2. Sull'eccezione di nullità della citazione.

Deve preliminarmente scrutinarsi l'eccezione in rito, sollevata dal convenuto Caruso (e in modo più sintetico dal convenuto Raciti), di **nullità della citazione per**

violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per

danno all'immagine. Va comunque precisato che l'eccezione di nullità, ove ac-

colta, colpirebbe la citazione soltanto nella parte in cui si agisce per risarcimento

del danno all'immagine, e non concernerebbe le ulteriori due voci di danno.

Afferma il convenuto di non condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo il

quale, dalla modifica dell'art. 55 *quinquies* cit. deriverebbe un danno all'immagine

perseguibile – in caso di delitto di false attestazioni o certificazioni – in assenza

di condanna penale. Pur consapevole della giurisprudenza di segno contrario, il

Caruso ha citato una pronuncia (Corte dei Conti Sez. Giurisd. App. Sicilia 5 ago-

sto 2020) espressione del diverso indirizzo per cui, dopo la sentenza di incostitu-

zionalità n. 61/2020, la fattispecie in parola rientrerebbe nell'ambito del danno

all'immagine, come delimitato dall'art. 17 comma 30 *ter* D.L. 78/2009 il quale -

tra i presupposti applicativi per l'azione di responsabilità - richiede l'esistenza di

un giudicato.

1.2.1. La predetta eccezione non merita di essere accolta. Come ammesso dal mede-

simo convenuto essa si fonda su una giurisprudenza minoritaria e comunque non

condivisa da questo Collegio.

Al fine di dissipare ogni dubbio sarà opportuno compiere un breve *excursus* sulla fat-

tispecie risarcitoria per danno all'immagine dell'Amministrazione.

1.2.2. Il risarcimento del danno all'immagine della PA, dopo alcuni approcci erme-

neutici iniziali che lo vedevano come forma particolare di danno-evento riconduci-

bile alla violazione del principio di legalità e buon andamento della pubblica ammi-

nistrazione (SS.RR. 10/QM/2003) è stato progressivamente ricondotto ai normali

criteri civilistici del danno non patrimoniale, inteso come concreta lesione di interessi

costituzionalmente tutelati (in specie, l'immagine), in base all'interpretazione

evolutiva dell'art. 2059 c.c. ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La proponibilità dell'azione erariale per danno all'immagine, nel disegno originario tracciato dalla giurisprudenza contabile, non prevedeva limiti né condizioni, né in ordine al fatto generatore di responsabilità, né tantomeno con riguardo alla necessità che tale fatto venisse previamente accertato in sede penale (ed anzi, i rapporti tra azione giuscontabile e azione penale sono tradizionalmente caratterizzati dal principio della autonomia dei giudizi, salvi gli effetti del giudicato penale *ex* artt. 651-653 cpp).

1.2.2.1. Nell'anno 2009 la materia in esame è stata riformata dal DL 1° luglio 2009 n. 78 (cd. "lodo Bernardo") il cui art. 17, comma 30^{ter}, ha imposto due condizioni di proponibilità dell'azione contabile per danno all'immagine: che si trattasse di danno derivante da fatti integranti taluni specifici reati contro la PA (quelli indicati nell'art. 7 l. n. 97/2001 e quindi, in ultima istanza, i reati *ex* artt. da 314 a 335^{bis} cp) e che relativamente ad essi fosse già intervenuto un giudicato penale di condanna (cd. pregiudiziale penale).

Tuttavia, nel contempo, il legislatore, in controtendenza rispetto al cd. lodo Bernardo, ha gradualmente introdotto ipotesi settoriali di danno all'immagine perseguibili dalla Corte dei Conti ben oltre i suddetti limiti. È questo il caso del danno all'immagine conseguente a fenomeni di cd. assenteismo, introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 (cd. "riforma Brunetta"), o anche della diversa fattispecie di danno di cui all'art. 1, comma 12°, l. n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione).

Tralasciando tuttavia l'esame delle residue ipotesi tipiche, non rilevanti in questa sede, a completamento della disamina normativa generale in tema di danno all'immagine

giova rilevare come la medesima legge anticorruzione (l. n. 190/2012) abbia parallelamente introdotto il comma 1 *sexies* nel corpo dell'art. 1 della legge n. 20/1994, disponendo che *“nei giudizi di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”* (cd. criterio del *“duplum”*).

1.2.2.2 L'entrata in vigore del Codice della giustizia contabile (adottato con d.lgs. n. 174/2016) ha poi segnato una nuova tappa nella disciplina del danno all'immagine allorché (all'art. 4 dell'All. 3) ha abrogato l'art. 7 della l. n. 97/2001, ma non anche il rinvio ad esso operato dall'art. 17, co. 30^{ter} del d.l. n. 78/09, secondo periodo. Parallelamente, il codice della giustizia contabile ha disciplinato il profilo processuale della pretesa erariale all'art. 51, commi 6 e 7. Sicché, mentre al comma 6° del citato art. 51 è stata prevista un'ipotesi testuale di nullità dell'atto di citazione, rilevabile d'ufficio, per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, il comma 7°, a completamento, ha disposto che le sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei pubblici dipendenti, per i delitti commessi a danno degli enti di appartenenza, siano comunicate al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato, ferma restando la disciplina dei rapporti tra Procure di cui all'art. 129 disp. att. cpp.

Sennonché, l'avvento del codice di giustizia contabile ha aperto un'importante questione interpretativa.

L'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97/2001, cui faceva rinvio l'art. 17 comma 30^{ter}, ha fatto sorgere l'interrogativo sul permanere o meno, dopo l'entrata in vigore

del codice di giustizia contabile, della limitazione alla perseguibilità del danno all'immagine ai soli reati propri commessi dai pubblici ufficiali, ovvero se esso debba ritenersi ormai azionabile per tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, la perseguibilità del danno all'immagine di cui alla vicenda in esame può senza alcun dubbio ammettersi anche alla stregua della interpretazione più restrittiva, trattandosi nella specie di un delitto proprio dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qual è quello di cd. "assenteismo", contestato agli odierni convenuti nella loro qualità di pubblici ufficiali.

1.2.3. Giungendo alla specifica eccezione dei convenuti, essa muove dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, che ha pronunciato l'incostituzionalità dei periodi dal secondo al quarto del comma 3 *quater* dell'art. 55 *quater*, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 116/2016.

Al riguardo, ritiene questo Collegio che l'intervento della Corte costituzionale non abbia inciso sull'autonomia dell'azione erariale in oggetto.

A queste conclusioni sono giunte anche le sentenze della II Sezione centrale di appello 27 maggio 2020, n. 140 e 8 giugno 2020, n. 146 – che il Collegio pienamente condivide - le quali hanno in primo luogo affermato che *“la disposizione dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 61 del 2020 – l'art. 55-quater - lascia intatta quella dell'art. 55-quinquies, secondo comma, (introdotta con l'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009), la quale già prevedeva, anteriormente alla modificazione recata dall'art. 16 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il risarcimento del danno all'immagine tout court (...).”*

La fattispecie riferibile alle ipotesi delittuose di cui all'art. 55-*quinquies*, come si è già ricordato, è intervenuta pochi mesi dopo l'art. 17, comma 30 *ter*, del DL 1° luglio 2009, n. 78 e pertanto prevale su quest'ultima sia per il suo essere (sostanzialmente

coeva ma di fatto) successiva al DL n. 78/2009, con la conseguente applicazione del criterio cronologico secondo cui *lex posterior derogat priori*; sia perché essa è norma speciale rispetto a quella generale del DL n. 78/2009.

Dello stesso avviso sono le citate sentenze nn. 140/2020 e 146/2020 della Seconda Sezione centrale di appello, poi confermate anche nel 2022 (Sez. II App., sentenza 29/07/2022, n. 339) secondo cui l'art. 55-*quinquies* d.lgs. n. 165-2001 “*presenta marcati tratti di specificità ed autonomia rispetto [all'art. 17 comma 30 ter DL n. 78/2009] e, più in generale, rispetto alla clausola limitativa della responsabilità stabilita in relazione alla pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall'art. 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97 (per i quali, cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM) (...) Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all'art.17, comma trentesimo ter, del DL n. 78 del 2009, atteso che la norma non richiede, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indeffettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine. E in tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55-quinquies contiene l'inciso secondo cui restano 'ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni', in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato*”. (II Sezione centrale di appello 27-05-2020, n. 140, cit. Nello stesso senso II Sezione centrale di appello 8 giugno 2020, n. 146 e 29/07/2022, n. 339. Nella giurisprudenza di merito cfr. Sez. giurisdiz. Sardegna, , n. 313/2020; Sez. Giurisdiz. Calabria, sentenza n. 265/2020). È dunque evidente che la sentenza invocata dal Caruso rappresenta un precedente giurisprudenziale del tutto minoritario e in ogni caso non condiviso da questo Collegio.

Da ultimo, sempre ad avviso di questo Collegio, vi è un ulteriore elemento che avalla la tesi del permanere dell'autonomia dell'azione per danno all'immagine rispetto a

quella penale. La sentenza Corte cost. n. 61/2020 non ha infatti eliminato il primo periodo del comma 3 *quater* dell'art. 55 *quater* d.lgs. n. 165/2020 che impone alle amministrazioni di segnalare tempestivamente (*“entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare”*) i fatti di assenteismo alle Procure della Corte dei conti oltre che alle Procure della Repubblica. L'obbligo di una tempestiva segnalazione sarebbe infatti svuotato di gran parte della sua utilità se poi il Pubblico Ministero contabile, prima di attivarsi per la lesione del danno all'immagine, dovesse attendere i tempi, spesso lunghissimi, del giudicato penale di condanna (Sez. Giurisdiz. Calabria, sentenza n. 265/2020).

1.2.4. Le suesposte considerazioni chiariscono la sicura procedibilità dell'odierna azione per danno all'immagine e consentono pertanto di superare le argomentazioni mosse dalla difesa del Caruso circa l'improcedibilità dell'azione per mancanza di una previa condanna penale.

1.3. Sulle ulteriori eccezioni di improcedibilità dell'azione per danno all'immagine.

Le medesime considerazioni sinora svolte consentono altresì di superare le ulteriori eccezioni di improcedibilità dell'azione per danno d'immagine.

I convenuti Sollima e Ronchi, infatti, hanno insistito sull'assenza di una condanna penale, citando al riguardo giurisprudenza, anche di questa Sezione Giurisdizionale (sent. n. 125/2023), che tuttavia non si attaglia alla questione in esame, in quanto si tratta di pronunce non aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 55 *quater* d.lgs. n. 165/2001, bensì altri reati propri del pubblico dipendente, e comunque relativa a concreta fattispecie non sovrapponibile a quella qui in esame.

Il convenuto Ciambrone, dal canto suo, ha precisato che il reato di truffa (contestato in sede penale) non può di per sé consentire una condanna per danno

all'immagine in sede giuscontabile, in quanto posto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 7, L. n.97/2001. Tuttavia, come si è detto, il danno d'immagine derivante dalla commissione del reato di cui all'art. 55 *quinquies* cit. configura una ipotesi speciale (eccezionale e dunque tassativa) di danno all'immagine, ed è procedibile a prescindere dall'esistenza di una condanna penale. Tutte le predette eccezioni debbono dunque essere respinte.

1.4. Sull'eccezione di disparità di trattamento

E' infine appena il caso di evidenziare, come meglio si preciserà *infra*, che pretese (e comunque dubbie) disparità di trattamento implicite nella citazione del convenuto Ronchi (rispetto ad di altri soggetti, non convenuti nel presente giudizio, la cui posizione sarebbe stata archiviata benché sovrapponibile a quella del convenuto) non determina, in assenza di ogni norma di legge in tal senso, alcuna nullità o inammissibilità della citazione proposta in questa sede.

2. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

Ancora, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata dai convenuti Raciti, Sollima, Ronchi e Ciambrone. Anche questa eccezione non può essere accolta.

2.1. Non è accoglibile la tesi secondo cui la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento della percezione delle erogazioni contestate come non dovute (gli stipendi) e men che mai può decorrere dal momento della commissione dei fatti. L'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 stabilisce infatti che l'azione erariale si prescrive in cinque anni “*decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*”.

Pertanto, in assenza di occultamento doloso, il *dies a quo* della prescrizione decorre senz'altro dal verificarsi del fatto dannoso, e tradizionalmente la giurisprudenza fa

coincidere il “fatto dannoso” con il materiale esborso del denaro da parte dell’amministrazione. Sennonché, il caso di specie verte inequivocabilmente su un’ipotesi di doloso occultamento, perché è la stessa fattispecie di “assenteismo fraudolento” a conglobare in sé una condotta – per l’appunto – fraudolenta, ossia occultatrice del danno. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, nessuna condotta ulteriore di occultamento è necessaria, perché la condotta cristallizzata nell’art. 55 *quinquies* comma 1° postula precipuamente la “*falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o [...] altre modalità fraudolente*”.

2.2. Ed allora, appurata l’esistenza di un occultamento doloso del danno, deve darsi atto che l’art. 1 comma 2 della citata l. n. 20/94 àncora la decorrenza della prescrizione dalla data della scoperta del danno medesimo.

Come noto è pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., il decorso della prescrizione presuppone la “conoscibilità obiettiva” della fattispecie dannosa secondo un criterio di ordinaria diligenza (*ex plurimis*, cfr. Sez. III app. n.114/2020, secondo cui la prescrizione decorre da quanto la lesione patrimoniale si exteriorizza, divenendo conoscibile dal danneggiato, sempre secondo un criterio di ordinaria diligenza - cfr. SSRR n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/2019; Sez. III n. 20/2020).

È altresì prevalente in giurisprudenza l’orientamento secondo cui il doloso occultamento *ex art. 1 comma 2 l. n. 20/1994* differisce dall’occultamento doloso *ex art. 2941 n. 8 cod. civ.*, non richiedendo una condotta occultatrice del debitore ma una situazione obiettiva di inconoscibilità del danno dovuta a condotta dolosa (Sez. Giur. Calabria, n. 275/2021; Sez. I app. n. 300/2020, n. 457/2021, Sez. III app. n.13/2022, n. 217/2020, n. 240/2020, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015).

Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la conoscibilità obiettiva del danno (e a maggior ragione la sua conoscenza o scoperta), utile ai fini del decorso della prescrizione, è quella del soggetto danneggiato, e quindi tanto dell'amministrazione danneggiata quanto del Pubblico Ministero erariale, che può agire in sua vece (a solo titolo esemplificativo, cfr. Sez. III app. n. 601/2021, nonché, implicitamente, Sez. III app. n. 915/2021, Sez. III app. 3/2021): è essenziale, a tal fine, che il soggetto danneggiato sia venuto a conoscenza "*del danno*", non *dei fatti* che lo hanno provocato; e che tale danno sia stato conosciuto dal danneggiato in forma sufficientemente compiuta da poter agire in giudizio.

Ora, nella concreta fattispecie, risulta che, se è vero che i fatti per cui è causa sono avvenuti nel periodo dicembre 2016 – aprile 2017, è pur vero che soltanto in esito alle indagini penali il *danno* è divenuto conoscibile.

La conoscenza (e *a fortiori* la conoscibilità) del ***danno*** da parte dell'Amministrazione e/o del Pubblico Ministero ha dunque avuto luogo soltanto in base all'informativa della Guardia di Finanza, che costituisce la *notitia damni* scaturigine del procedimento in esame. Soltanto in esito all'attività investigativa "il danno" si è concretamente rivelato all'inquirente nelle sue fattezze essenziali; prima di quella data era noto un generale fenomeno di assenteismo che aveva indotto la Procura presso il Tribunale ordinario a indagare; soltanto dopo le indagini della Guardia di Finanza è stato tuttavia chiaro *chi* si assentava dall'Ufficio e *in che misura*, ed è stato possibile conoscere il *danno* in termini di ore non lavorate con conseguente sua quantificazione. A questo punto, peraltro, non vi era l'obbligo del P.M. di trasmettere gli atti alla Procura contabile, che insorge solo con l'esercizio dell'azione penale (art.129 comma 3 c.p.p.); né la facoltà della Guardia di finanza di disvelare l'indagine senza autorizzazione del P.M. penale.

Quindi, gli elementi essenziali della fattispecie dannosa (ovvero i singoli nomi dei soggetti perseguibili come assenteisti, il numero di giorni e di ore non lavorate...) sono stati noti alla Procura Regionale soltanto in esito alle indagini degli operanti. Soltanto da quel momento la Procura erariale è stata messa in condizione di agire, avendo chiaro *contro chi* e *in che termini* farlo.

In ogni caso, poi, va ricordato che, anche volendo far decorrere la prescrizione non dal disvelamento del danno ma dalla data del fatto dannoso, da un lato, risulta in atti la costituzione di parte civile della Azienda Ospedaliera nel processo penale fin dal febbraio 2021 (cfr. produzione del P.M., Doc. 9 e Doc.10), atto che com'è noto ha efficacia interruttiva del termine prescrizione; dall'altro, la lesione di immagine si è concretizzata solo con le notizie di stampa del 2020.

Per tutti questi motivi le eccezioni di prescrizione dei convenuti debbono essere respinte.

3. IL MERITO DELLA VICENDA

Si può in tal modo giungere al merito della vicenda in esame.

3.1. Sul rapporto di servizio

Inequivocabile e mai posta in dubbio è la sussistenza del rapporto di servizio: tutti i convenuti sono dipendenti dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro.

In dettaglio:

- (i) il convenuto Raciti Giuseppe all'epoca dei fatti era sicuramente dipendente dell'Azienda, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di “*Coadiutore Amministrativo - cat. B -*” in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie;

- (ii) il convenuto Sollima Salvatore era dipendente dell'Azienda, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Collaboratore amministrativo - cat. D -" in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziaria
- (iii) il convenuto Caruso Enrico era dipendente dell'Azienda assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Agente Tecnico Ausiliario" - Cat. "A" in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Tecniche
- (iv) il convenuto Ronchi Giovanni era dipendente dell'Azienda assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di "Collaboratore amministrativo esperto - cat. DS -" in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Umane
- (v) il convenuto Ciambrone Giuseppe era dipendente dell'Azienda assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di "collaboratore amministrativo coordinatore esperto - cat. D5 -" in servizio presso la Struttura Organizzativa Complessa Risorse Economiche e Finanziarie.

3.2. Sulla condotta. Considerazioni preliminari.

Con riferimento alla condotta di falsa attestazione della presenza in servizio, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, tale condotta è pienamente provata.

Alcune considerazioni debbono preliminarmente essere svolte:

3.2.1. Pressoché tutti i convenuti si dolgono della non attendibilità del sistema di timbratura all'epoca vigente. A detta dei convenuti, soltanto in un'epoca successiva alle indagini per cui è causa l'Azienda avrebbe allestito un sistema idoneo di rilevazione delle presenze (disciplinando le uscite ed istituendo un registro apposito), ed attivato il "codice 8" consentendo di timbrare le uscite "per motivi di servizio".

Questa fallacità/assenza del sistema di timbratura, dovuto all'amministrazione datoriale, secondo alcune prospettazioni varrebbe sostanzialmente ad elidere l'antigiuridicità della condotta (specialmente per le uscite dovute ad esigenze di servizio, come tali non evidenziabili ai tornelli); sotto altro aspetto renderebbero l'Amministrazione quantomeno in parte responsabile dei fatti in contestazione, per non avere predisposto un sistema attendibile di rilevazione delle presenze.

Da ultimo, pressoché tutti i convenuti hanno rimarcato l'esistenza di una prassi aziendale che consentiva al dipendente di uscire su autorizzazione verbale del Dirigente di riferimento.

3.2.2. Nessuno di questi argomenti è condiviso dal Collegio.

L'attendibilità o meno del sistema di rilevazione delle presenze è un dato che assume scarsa valenza nel giudizio in esame atteso che i fatti contestati agli odierni convenuti non si fondano sull'unica prova della timbratura, bensì sono stati ottenuti attraverso l'installazione di un sistema di videosorveglianza che ha consentito agli operanti di verificare gli ingressi e le uscite effettive dei dipendenti, e le ha comparate con le rilevazioni dei tornelli. La visione delle videoregistrazioni ha consentito ai militari di constatare, episodio per episodio, *chi e quante volte* si è assentato senza compiere il materiale gesto della timbratura, così come ha consentito di rilevare chi timbrava con *badge* altrui.

Né tantomeno la consapevolezza della maggiore o minore attendibilità dei tornelli poteva esimere i dipendenti dal timbrare fedelmente in entrata e in uscita. In presenza di precisi obblighi legali e contrattuali a tutti noti, la medesima esistenza di un sistema di timbratura imponeva ai dipendenti di ottemperarvi, sempre e comunque, in ingresso e in uscita: compito del dipendente è quello di timbrare, dando evidenza delle

ore di permanenza in ufficio; compito dell'amministrazione è quello di predisporre

un sistema di rilevazione efficiente delle timbrature. A ciascuno il suo.

Sicché, al dipendente non è dato sindacare la maggiore o minore efficienza del si-

stema dei tornelli: il proprio dovere si esaurisce nell'ottemperare all'obbligo di tim-

bratura, semmai segnalando al datore di lavoro le manchevolezze del sistema; certa-

mente il dipendente non può disattendere il sistema di timbratura perché lo reputi

inadeguato. Come ha correttamente rilevato il Pubblico Ministero, anche in udienza,

l'obbligo di timbratura in entrata e in uscita è un obbligo previsto dalla legge (art. 22

legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 55 *quinquies* T.U.P.I.) e ogni dipendente è tenuto

a conoscerlo e a ottemperarvi.

Ed anzi, il significativo numero di episodi rilevati (come si vedrà appresso), spe-

cialmente ove rapportato all'esiguità della durata del periodo di indagine (quattro

mesi circa, e per giunta solo in alcuni giorni) sono indice di un sicuro malcostume

dei dipendenti dell'azienda i quali, consapevoli della non accurata sorveglianza da

parte dell'Amministrazione datoriale, hanno profittato del generale caos organiz-

zativo per non dare mai adeguatamente contezza della propria presenza in ufficio.

Pertanto, proprio perché trattasi di obbligo stabilito dalla legge, come pure corretta-

mente evidenziato dal P.M. in udienza, esso non può essere derogato da consuetudini

aziendali. Nessun valore autorizzatorio può dunque essere riconosciuto alle asserite

autorizzazioni verbali dei dirigenti, in base ai quali i dipendenti si assentavano dall'uf-

ficio senza timbrare; men che mai può valere a elidere l'antigiuridicità delle condotte

contestate l'esistenza (affermata e non provata) di autorizzazioni scritte che poi a fine

giornata non venivano conservate. Proprio perché mai conservate, di esse non v'è

prova.

Il convenuto Ciambrone ha affermato (pag. 5 della memoria) che “*di tali permessi non si è tenuto traccia non essendovi all’epoca un obbligo specifico a riguardo*”, ma questo è errato per le ragioni già esposte: la legge prevede l’obbligo di dare evidenza delle presenze in ufficio e di documentare le assenze. Ogni avversa prassi amministrativa sarebbe (ed è stata) *contra legem*.

3.2.3. Neanche può accogliersi la doglianza, sollevata da molti convenuti, dell’assenza di un vero e proprio pedinamento che avesse a escludere che le uscite non timbrate non fossero realmente dovute a esigenze di servizio. Fatta eccezione che per il convenuto Ciambrone, i restanti convenuti non sono stati tecnicamente pedinati, e dunque non vi è prova di dove si fossero realmente reati allorché si assentavano dall’ufficio. Se questo è vero, va tuttavia rilevato come la condotta antiggiuridica contestata non consiste nell’essersi assentati dal lavoro per motivi personali, bensì nell’avere falsamente attestato la propria presenza in ufficio. Trattasi di reato di condotta ai sensi dell’art. 55 *quiquies* cit., che secondo costante giurisprudenza si consuma anche con condotte omissive come la mancata timbratura di ingressi e/o uscite: il fatto stesso di non aver timbrato in uscita integra una falsa attestazione della propria presenza e coincide con la fattispecie antiggiuridica contestata in questa sede.

Neanche l’assenza -nei tornelli- del codice “uscita di servizio” esimeva il dipendente dall’obbligo di richiedere autorizzazione scritta (che a prescindere dalla rilevazione automatica delle presenze va comunque concessa quando ci si allontana dalla sede di servizio), né dall’onere di conservare l’autorizzazione (che semmai doveva essere conservata e trasmessa all’ufficio competente per le necessarie correzioni delle registrazioni delle uscite, onde aggiungere al computo delle ore lavorate quelle in cui l’uscita era giustificata dalle autorizzazioni concesse per motivi di servizio).

La circostanza che poi le uscite non timbrate fossero avvenute per motivi di servizio (nei casi e nei limiti in cui sia provata tale circostanza) semmai incide sul *quantum* del danno patrimoniale, non sull'*an* della condotta che è chiaramente descritta dall'art. 55 *quinquies* T.U.P.I. come la condotta di chi “*attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*”. Ed è appena il caso di rilevare la natura penalistica della disposizione in parola e dunque la tipicità della descrizione della condotta.

3.2.4. Ancora, taluni convenuti hanno eccepito che le contestazioni del Pubblico Ministero non avrebbero tenuto in considerazione le ore di servizio in eccedenza svolte, che andrebbero quanto meno a compensare le assenze contestate; altri hanno eccepito che sarebbero state contestate come assenze anche giornate in cui non vi era obbligo di presenza pomeridiana; ancora, è stata eccepito che il Requirente non avrebbe tenuto conto della cd. flessibilità in entrata ed uscita e della durata della pausa pranzo.

Neanche queste eccezioni possono essere accolte.

L’asserita presenza di ore in eccedenza non è di per sé valutabile proprio in relazione alla sussistenza di assenze ingiustificate. Detto altrimenti, l’eccepito credito orario, in tutto o in parte, si è formato anche grazie alle assenze non documentate.

In generale, lo si ribadisce, la condotta antigiuridica disegnata dall’art. 55 *quinquies* cit. (norma di natura penale, dunque tipica e tassativa) non è quella di chi ha lavorato meno ore di quelle dovute, bensì è la condotta di chi non ha fedelmente attestato entrate ed uscite dal servizio. La circostanza che le assenze abbiano o meno cagionato un disservizio rientra – come si vedrà – in una voce di danno ulteriore; la circostanza di avere lavorato più ore del dovuto e addirittura di avere conseguito premi di produzione (come afferma il Raciti) o di non essere tenuto alla presenza in ufficio in

determinati pomeriggi (come asserisce il Ronchi) non rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica di "assenteismo", perché ciò che conta è che, in un certo momento, si è attestato di essere presenti mentre si era assenti, a prescindere dall'impatto sulla qualità e quantità del lavoro svolto e a prescindere dall'obbligo o meno di presenza in quel certo giorno/momento della giornata. Peraltro, anche gli stessi premi di produttività eventualmente conseguiti sono stati ottenuti in presenza di doloso occultamento della situazione di assenteismo.

Per quel che concerne la pausa pranzo, correttamente il Pubblico Ministero in udienza ha affermato che essa non è da scomputarsi automaticamente, ma va attestata con la timbratura, sicché in assenza di timbratura non era onere del Requirente scomputare la durata della pausa pranzo. Stessa riflessione può svolgersi in ordine alla cd. flessibilità, in quanto la stessa non determina uno scomputo orario, bensì unicamente la possibilità di far decorrere l'inizio dell'orario di lavoro in base al margine di flessibilità.

3.2.5. Ancora, non possono accogliersi le doglianze di quei convenuti (Sollima e Ronchi) che contestano la metodologia delle indagini svolte dal PM, poiché avrebbe accomunato la loro posizione con quella del Ciambrone e perché avrebbe trattato in maniera diversa fattispecie identiche.

Quanto all'assimilabilità o meno delle posizioni dei convenuti Sollima e Ronchi con il Ciambrone, la scelta del Requirente di convenirli nel medesimo giudizio non ha nessuna conseguenza sulla valutazione delle condotte. E' infatti chiaro dagli atti di causa che, in seguito alla scoperta dei fatti *de quibus*, il Ciambrone ha subito un licenziamento disciplinare mentre i restanti odierni convenuti no; quanto all'avvenuta archiviazione di una posizione analoga (dott.sa A.M.- decreto di archiviazione del 5.12.2023) a quella del Ronchi e del Sollima (invece convenuti in giudizio), trattasi di

valutazioni che non possono coinvolgere questo Collegio, chiamato a d apprezzare unicamente le posizioni sottoposte alla sua attenzione. Detto in altri termini, non spetta al Collegio valutare come il Pubblico Ministero abbia condotto il complesso delle indagini svolte; la scelta di convenire in giudizio appartiene all'attore, e il campo di indagine del Giudice è limitato ai fatti oggetto di contestazione.

3.2.6. Da ultimo, non è meritevole di accoglimento la doglianza del Ciambrone circa l'inidoneità probatoria delle risultanze di indagine, fondata sull'affermazione che si tratterebbe di atti "di parte", ossia svolti dal Pubblico Ministero penale, non ancora vagliati in sede dibattimentale.

L'eccezione non tiene conto della circostanza che l'autonomia e la diversità dei due giudizi (penale ed erariale) comportano anche differenti regole e standard probatori. Mentre nel processo penale è richiesto il contraddittorio nella formazione della prova, nel processo erariale (al pari di quello civile), è sufficiente il contraddittorio sulla prova già formata (art.111 Cost.).

Se dunque nel processo penale (non a caso retto dal principio di oralità) la prova si forma davanti al Giudice nel dipanarsi del dibattimento, e il Giudice non può conoscere degli atti di indagine se non attraverso il sistema delle contestazioni e dopo l'escussione dei testi, nel processo contabile (che invece è un processo cartolare) il Pubblico Ministero può legittimamente versare in atti la documentazione di indagine e su questa i convenuti hanno diritto di controbattere. La documentazione attorea, ancorché "di parte", è dunque contestabile dai convenuti e vagliata dal Collegio, quale Giudice terzo e imparziale, in totale autonomia di giudizio rispetto agli esiti del giudizio penale, fatti salvi gli effetti del giudicato penale ex artt. 651-653 cpp).

3.3. *Le condotte dei singoli convenuti.*

Tanto premesso, si può procedere ad apprezzare individualmente le condotte dei singoli convenuti.

3.3.1. Il convenuto Raciti.

Con riferimento al convenuto Raciti, le indagini della Guardia di Finanza hanno rilevato analiticamente le assenze ingiustificate dal servizio e in un episodio (mercoledì 7 dicembre 2016) anche la timbratura in uscita per conto della collega Dante Assunta.

Le dichiarazioni rilasciate agli operanti dai dirigenti interpellati hanno riferito che il Raciti svolgeva il proprio servizio prevalentemente in ufficio, sebbene a volte sia capitato di spostarsi al di fuori della struttura per servizi legati all'ufficio (Tesoreria).

Tuttavia, dal raffronto tra le timbrature e le risultanze della videosorveglianza è emerso che sovente egli si allontanava dall'ufficio per farvi rientro dopo talune ore, senza giustificazione alcuna. A titolo esemplificativo, il 2 gennaio 2017 il Raciti è stato visto:

- timbrare in entrata alle ore 07:26:21
- un minuto dopo (alle ore 07:27:38) è stato visto allontanarsi dalla struttura alla guida del proprio veicolo modello Fiat Cinquecento targato AJ599TH, rientrandovi, sempre alla guida del sopracitato veicolo, un'ora e mezza dopo (alle ore 08:58:12);
- dopo soli tre minuti (ore 09:01:19) è stato visto uscire a piedi ed a mani vuote dalla struttura, rientrandovi, sempre a piedi e con una busta di plastica piena, alle ore 09:12:57;
- alle ore 13:58:49 è stato visto allontanarsi dalla struttura alla guida del sopracitato veicolo, senza timbrare in uscita, rientrandovi, sempre alla guida dello stesso veicolo alle ore 16:10:57.

In generale, la videosorveglianza ha fatto emergere frequenti entrate ed uscite senza timbratura; assai sovente venivano effettuate dal dipendente uscite di circa una decina di minuti al mattino nella fascia oraria a cavallo tra le 7:30 e le 9:00. Si conviene con l'accusa laddove ha contestato che il Raciti ha operato con artifici e raggiri, consistiti nell'omessa timbratura delle assenze dal posto di lavoro nonché, in un episodio, nell'aver timbrato per la collega Dante Assunta.

Le analitiche indagini di Guardia di Finanza hanno dunque fatto emergere in tutta evidenza la condotta assenteista del Raciti e il significativo numero di episodi, specialmente ove rapportato all'esiguità del periodo di indagine (quattro mesi circa).

Come si è detto, non sono condivisibili i rilievi concernenti le ore in eccedenza, posto che l'eccedenza verrebbe computata su un monte ore accresciuto precipuamente dalla sistematica mancata rilevazione delle assenze e perché, in linea generale, la fattispecie di cui all'art. 55 *quinquies* TUIP si integra di per sé con la falsa attestazione delle presenze, a prescindere dalle ripercussioni sulla produttività, che è voce ulteriore di danno.

3.3.2. Il convenuto Sollima.

Analogo discorso può svolgersi con riferimento al convenuto Sollima Salvatore. I vertici dell'Azienda (Avv. Prejanò e Talerico Walter) hanno dichiarato agli operanti che il dipendente Sollima svolgeva abitualmente la propria attività lavorativa all'interno della struttura Madonna dei Cieli.

In seguito alla videosorveglianza svolta dalla Guardia di Finanza è emerso che il Sollima sistematicamente non timbrava in uscita all'ora del pranzo, sovente uscendo senza timbrare intorno alle 13:00 e rientrando, sempre senza timbrare, anche dopo le ore 17:00.

In alcuni casi (es. giovedì 12 gennaio 2017) il Sollima è stato visto effettuare alle ore 13:45:00 una duplice timbratura a distanza di un minuto per far risultare al sistema la pausa pranzo. Egli, tuttavia, invece di restare all'interno della struttura dopo la seconda timbratura, andava via a bordo di un veicolo tg. CY110CC (di proprietà di un certo SOLLIMA Emilio) per rientrare quattro ore dopo, precisamente alle 16:33:25, a bordo di un'altra autovettura tg. CM062SF e di sua proprietà.

Nel complesso le rilevazioni della Guardia di Finanza, per come compiutamente descritte negli atti di indagine e illustrati dalla Procura in citazione, hanno fatto emergere da parte del convenuto Sollima la reiterata abitudine di falsare la propria presenza in servizio. Sono infatti state contestate ben quindici giornate in quattro mesi, il che è indice di una sicura frequenza della condotta.

3.3.3. Il convenuto Caruso.

Anche al convenuto Caruso Enrico sono attribuibili le condotte contestate.

Il vertice dell'Azienda, Avv. Prejanò, ha dichiarato agli operanti che il Caruso, addetto all'area tecnica, era *“naturalmente soggetto a spostamenti per motivi di servizio”*; dal canto suo il Dirigente Responsabile dell'area Tecnica, l'Arch. Matarese Luigi, ha dichiarato che il Caruso svolgeva *“l'incarico di usciere, e per tali motivi esce quotidianamente per recarsi presso l'ospedale Pugliese per attività amministrative con particolare riferimento alla posta da e per l'ufficio”*. Il predetto dirigente ha però anche dichiarato *“che presso questo ufficio era stato istituito un registro ove i dipendenti, dell'area risorse tecniche, registravano le uscite effettuate per servizio annotando il luogo e l'orario ove gli stessi si recavano. In merito fornisco i fogli inerenti il periodo da voi richiesto. ... omissis.. ”*. Sennonché, il predetto registro (presente nel fascicolo del giudizio) non contiene alcuna annotazione afferente alle uscite effettuate, a vario titolo, dal Caruso.

Egli, infatti, durante l'orario in cui risultava in ufficio è stato visto più volte uscire e rientrare; sovente è stato visto a mani vuote per rientrare talvolta con una stella di natale (il 5 dicembre 2016) oppure con buste della spesa (es. il 17 gennaio) o con dei giornali (es. 7 dicembre e 9 gennaio). In altre occasioni iniziava il servizio presso il presidio ospedaliero, effettuando la timbratura al lettore *badge* posto nell'ospedale, ma arrivava presso il complesso Madonna dei cieli (ove aveva sede il proprio ufficio) dopo alcune ore.

3.3.3.1. Sulle istanze istruttorie del Caruso. Rigetto.

Così chiariti i fatti, ai sensi dell'art. 96 comma 1 cgc, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta testimoniale avanzata dal Caruso.

Questa, da un lato non è rilevante ai fini del decidere, avendo ad oggetto circostanze già ampiamente documentate in atti, come l'assenza di un valido sistema di rilevazione delle presenze o comunque oggettivamente non rilevanti perché non si è contestato al Caruso che non potesse, astrattamente, svolgere mansioni al di fuori dell'ufficio; quel che si contesta è che delle uscite e delle entrate non vi fosse contezza nemmeno utilizzando i marcatempo esistenti.

Sotto altro aspetto l'istanza è del tutto inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 98 comma 1 cgc e dell'art. 246 cgc, trattandosi di prove relative a circostanze sulle quali vi è un interesse diretto del teste, nella specie l'Arch. Nisticò, coinvolto nella medesima inchiesta, destinatario di misura cautelare in sede penale e sottoposto, seppure nell'ambito di un diverso procedimento, a giudizio davanti a questa Corte.

3.3.4. Il convenuto Ronchi.

Anche il convenuto Ronchi Giovanni ha posto in essere le condotta illecita contestata.

L'Avv. Prejanò, sentito dagli operanti, ha riferito che il Ronchi svolgeva abitualmente la propria attività lavorativa all'interno della struttura Madonna dei Cieli. Ciò nonostante, le indagini della Guardia di Finanza hanno fatto emergere un cospicuo numero di uscite senza timbratura.

3.3.5. Il convenuto Ciambrone.

Quanto invece al convenuto Ciambrone, si tratta sicuramente della condotta connotata di maggiore gravità in quanto il convenuto è stato oggetto di pedinamento da parte degli operanti.

Ebbene, tali pedinamenti (oltre a reiterate o condotte di uscita senza timbratura) hanno fatto emergere che egli, mentre attestava di essere in ufficio, in verità si recava in tutt'altri luoghi: accompagnava la moglie che doveva sottoporsi a una visita medica; andava al bar; giocava al video poker....con ciò consumando condotte ulteriori ed ancor più gravi di quella stigmatizzata dall'art. 55 *quinquies* T.U.P.I.

Quanto all'episodio della visita medica del coniuge, il Ciambrone conferma un'assenza di circa due ore e afferma che vi era stata autorizzazione del Dirigente. Sennonché, in disparte che di tale autorizzazione non vi è prova in giudizio, a maggior ragione il Ciambrone avrebbe dovuto timbrare in uscita come permesso personale, trattandosi di uscita *non* dovuta a ragioni di servizio, per la quale non occorre alcun particolare codice di timbratura.

Allo stesso modo, il fatto che egli fosse tra i soggetti autorizzati a recarsi in banca, non prova che negli specifici episodi contestati il Ciambrone si sia realmente recato presso gli uffici del tesoriere, piuttosto che altrove. Lo stesso tesoriere, interpellato, ha affermato di non essere in grado di indicare i soggetti che, di volta in volta, nelle specifiche occasioni, si recavano presso i suoi uffici.

Resta il fatto che il convenuto Ciambrone è stato tecnicamente pedinato; le indagini hanno dato evidenza di tutte le violazioni del precetto *ex art. 55 quinquies* T.U.P.I.

3.3.5.1. Sulle istanze istruttorie del convenuto Ciambrone. Rigetto.

Così chiariti i fatti, ai sensi dell'art. 96 comma 1 cgc, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta testimoniale formulata dal convenuto.

Questa è infatti irrilevante ai fini del decidere, avendo ad oggetto una circostanza ininfluyente in concreto (l'essersi recato con la moglie presso il reparto Chirurgia-Donne per accompagnare la moglie a visita medica).

Si tratta di un dato incontestato ed anzi, anche fotograficamente documentato nei verbali di pedinamento. Ma v'è di più: in mancanza di prova di autorizzazione (che il convenuto allega ma non documenta) il dato che la testimonianza intenderebbe provare in realtà costituisce una prova a carico, non già a scarico del convenuto: l'aver accompagnato la moglie affinché si sottoponesse a visita ospedaliera per due ore integra una motivazione personale, esulante dai doveri di ufficio, che esigeva una timbratura in uscita. Ad ogni buon conto, lo si ribadisce, trattasi di prova irrilevante perché vertente su un fatto (aver accompagnato la moglie a visita) non in contestazione.

Allo stesso modo sono irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie volte ad appurare l'effettivo orario di servizio del Ciambrone perché – lo si ribadisce - la falsa attestazione delle presenze in servizio si verifica per il sol fatto di non timbrare in entrata e in uscita. Le ripercussioni sul monte ore generale e / o sulla produttività rientrano semmai nella voce di danno da disservizio.

3.4. Conclusioni in merito alle condotte tenute dai convenuti.

Emerge dunque con plastica evidenza l'antigiuridicità delle condotte dei convenuti.

Essi hanno ripetutamente invocato la brevità di talune assenze (ma ve ne sono di assai prolungate); l'esiguità di taluni episodi (a titolo esemplificativo, in un solo caso il Raciti avrebbe timbrato per la collega Dante). Sennonché, come si rilevato, la fattispecie tipica di cui all'art. 55 *quinquies* TUI non richiede, per la commissione del reato in parola, una certa frequenza nella condotta. È sufficiente anche un solo episodio di falsa attestazione della presenza per integrare il reato, mentre è evidente che la reiterazione del tempo incide semmai sulla quantificazione del danno (o della pena, sul fronte penale).

Né – come pure si è detto – può utilmente invocarsi la scarsa funzionalità dei sistemi di timbratura o addirittura l'assenza di controlli da parte dell'amministrazione, in tal modo tentando di caricare la colpa sul datore di lavoro.

Come è noto, nel processo contabile il Collegio può senz'altro, in sede di quantificazione del danno, valutare l'eventuale apporto causale dei soggetti non evocati in giudizio. Questo, tuttavia, non esime ciascuno dalle proprie responsabilità: a prescindere dalla funzionalità più o meno ridotta, le macchine marcatempo erano pur sempre esistenti e funzionanti; l'assenza del più volte menzionato *codice 8* non autorizzava i dipendenti a non segnare affatto le uscite di servizio. In presenza di un preciso obbligo di legge (quello di attestare la presenza in ufficio), e che in quanto tale non può essere ignorato (*ignorantia legis non excusat*), è onere del dipendente che debba uscire per motivi di servizio quello di farsi rilasciare apposito permesso e di conservarlo.

4. SUL DOLO

Alcun dubbio nutre il Collegio sulla qualificazione dell'elemento subiettivo della condotta in termini di dolo diretto e intenzionale, dal momento che dalle videoriprese concernenti tutti i convenuti (nel caso del Ciambrone avvalorate altresì dalla documentazione fotografica dei pedinamenti), emerge chiaramente che gli odierni convenuti sistematicamente attestavano falsamente la propria presenza in servizio, e talvolta anche attraverso lo scambio di *badge*.

5. IL DANNO E IL NESSO DI CAUSALITÀ.

5.1. Sull'eccezione di ingiusta duplicazione del danno.

Giungendo all'esame del danno, preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione, sollevata da pressoché tutti i convenuti, del rischio di duplicazione del danno attesi i sequestri disposti in sede penale e la costituzione di parte civile dell'Amministrazione in quella sede.

Sul punto deve convenirsi con il Requirente allorché afferma che non sussiste alcun rischio di duplicazione del danno in quanto:

(i) per quel che concerne il sequestro conservativo, correttamente il Pubblico Ministero afferma che trattasi di una misura cautelare reale volta a garantire che non vengano meno le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato e le garanzie;

(ii) per quel che concerne la costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel parallelo processo penale, posta la pacifica concorrenza delle due azioni (civile e contabile) è evidente che in sede di esecuzione della presente sentenza (o di quella penale) dovrà tenersi conto delle somme già recuperate.

5.2. Sulle voci di danno

Tanto premesso, il Requirente ha contestato, per ciascuno dei convenuti,

- il **danno erariale diretto** pari alla retribuzione oraria media nel periodo di riferimento;
- il **danno erariale indiretto** da interruzione del sinallagma contrattuale reiterato nel tempo e quantificato in via equitativa;
- il **danno all'immagine** derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quinquies del D. lgs. n. 165/01 sul presupposto del *clamor fori* che ha caratterizzato la vicenda, e quantificato nella retribuzione lorda mensile moltiplicata per 6 (per i convenuti Sollima e Ronchi) e per 12 (per i restanti convenuti) in quanto, ad avviso dell'attore, il riverbero di questa tipologia di danno è superiore ai 4 mesi in cui le condotte fraudolente sono state appurate.

5.3. Sul danno da violazione del sinallagma.

Mentre la richiesta di ristoro del danno patrimoniale diretto e di quello all'immagine sono fondate e meritano l'accoglimento per le ragioni che appresso si diranno, la richiesta di risarcimento del danno indiretto per violazione del sinallagma contrattuale allo stato non può essere accolta.

Infatti, l'attore, una volta documentata la condotta assenteistica dei cinque convenuti, ha disegnato una fattispecie di danno derivante da interruzione del rapporto di servizio, e dunque del sinallagma contrattuale, andandolo a quantificare poi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nel 50% della retribuzione percepita nel periodo considerato.

Tuttavia, non è dimostrato che dall'interruzione del sinallagma contrattuale sia derivato un danno ulteriore a quello diretto e derivante dalla retribuzione indebita, non potendo il danno da disservizio ritenersi danno *in re ipsa*.

L'attore, detto altrimenti, avrebbe dovuto provare il danno, oltre l'indebita retribuzione, derivante dalla condotta assenteista dei singoli convenuti; un danno che, laddove presenti e non assenti, non si sarebbe verificato e dunque un danno evitabile con la loro presenza. Non un danno presunto per il solo fatto dell'assenza ingiustificata.

Pertanto, la voce di danno indiretto ipotizzata dall'attore – siccome non provata – non è meritevole di accoglimento e deve essere respinta.

5.4. Sul danno diretto e sul relativo nesso causale.

Fondata è invece la richiesta di danno diretto in quanto le ore documentate di assenza ingiustificata dal servizio sono state retribuite dall'Amministrazione, sì da rendere quel montante orario indebito e, pertanto, esso deve essere risarcito.

Nessun convenuto è stato in grado di provare che le singole uscite contestate fossero dovute a ragioni di servizio, al di là della generica affermazione di svolgere sovente anche mansioni al di fuori della sede di servizio. Pacifico è, inoltre, il nesso di causalità tra condotta assenteistica e danno diretto: l'assenza non documentata e non giustificata dall'ufficio comporta che - *in parte qua* - la corrispondenza dello stipendio fosse priva di causale giustificazione.

Pertanto, il danno patrimoniale diretto esso è stato correttamente quantificato dalla Procura nella seguente maniera:

DIPENDENTE	ORE DI ASSENZA	RETRIBUZIONE ORARIA MEDIA NEL PERIODO DI ASSENZA	DANNO PATRIMONIALE DIRETTO
CARUSO ENRICO	66:03:12	9,79 €	646,66 €
CIAMBRONE GIUSEPPE	63:09:17	15,25 €	962,15 €
SOLLIMA SALVATORE	27:23:46	14,88 €	405,25 €
RONCHI GIOVANNI	42:20:40	16,31 €	688,35 €
RACITI GIUSEPPE	61:51:05	13,94 €	857,46 €
TOTALE DANNO DIRETTO			3.552,87 €

Tale danno va posto a carico di ogni convenuto nella misura a lui

imputabile, come richiesto dal P.M..

5.5. Sul danno all'immagine e sul relativo nesso causale.

Nemmeno vi possono essere dubbi circa la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di danno all'immagine, attesa la ricorrenza nella presente fattispecie degli elementi costitutivi di tale figura speciale di responsabilità amministrativa che, oltre la condotta fraudolenta della falsa attestazione della presenza in servizio, richiede la sussistenza del c.d. *<clamor fori>*, elemento quest'ultimo richiesto dalla prevalente giurisprudenza contabile quale aggravante di una condotta che reca in se stessa offesa al decoro della pubblica amministrazione (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sez. II App. n. 662/2011, Sez. giur. App. Sicilia, n. 177/2018, Sez. Piemonte, n. 26/2014) e che dunque rileva ai fini della quantificazione del danno, laddove altra lo configura come elemento costitutivo dell'*an debeatur* (Cfr., Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 47/2014), reputando necessario il raggiungimento di una soglia minima di offensività.

Ebbene, il Collegio osserva che nella fattispecie per cui è giudizio l'incidenza pratica di tale rilievo non assume valenza a fronte del clamore mediatico della vicenda, resa nota sia su organi di stampa nazionale e locale, sia sul *Web*, sulla radio e sulle emittenti televisive (sui media locali e sul web, indicando anche i nomi di tutti i convenuti come coinvolti nella indagine, e di alcuni convenuti come attinti altresì da misura interdittiva).

Non può pertanto esserci alcun dubbio circa il fatto che la condotta dei quattro convenuti abbia offuscato gravemente l'immagine dell'Amministrazione, andando ad incidere su un settore, quello sanitario, che desta la maggiore sensibilità nella comunità degli amministrati, offrendo ai medesimi un senso di impunità unitamente alla considerazione comune di avere considerato il luogo di lavoro

come <casa propria> da cui entrare ed uscire a piacimento, per conto proprio e di terzi. Né vale la considerazione che l'immagine dell'Amministrazione fosse già compromessa perché, anche muovendo da questo assunto, il fenomeno in esame l'ha senz'altro notevolmente aggravata.

Tuttavia, in punto di **quantificazione** del danno *de quo*, i convenuti non possono essere posti sullo stesso piano, tenuto conto del numero di episodi contestati, delle modalità della condotta e, non ultimo, del fatto che solo alcuni di essi sono stati anche, per gli stessi fatti, destinatari di un provvedimento cautelare.

Il Collegio, pertanto, ritiene, di dover applicare un criterio di quantificazione diverso da quello adoperato dall'attore (il quale ha moltiplicato la retribuzione lorda mensile per 6 per i convenuti Sollima e Ronchi; per 12 per i restanti convenuti), sul presupposto che il riverbero del danno all'immagine è superiore certamente ai 4 mesi in cui è circoscritto il danno erariale diretto. Ritiene invece il Collegio, che la base di calcolo deve essere il danno diretto, in quanto, da un lato, la lesione dell'immagine della PA è un danno conseguenza della lesione primaria, dall'altro, il danno diretto rappresenta un indice maggiormente conforme ai criteri sanciti dalla nota sentenza 10/QM/2003 delle Sezioni Riunite, tenendo conto non solo della retribuzione (e quindi della qualifica e dell'anzianità del dipendente) ma anche della gravità del fatto (essendo commisurato al numero ed alla durata degli episodi di assenteismo). A tale più consona (ma infima per importo) base di calcolo va poi applicato un moltiplicatore da un minimo di 10 volte fino a un massimo di 16, in considerazione del clamore mediatico della vicenda e del grave nocumento arrecato all'immagine dell'Amministrazione, rimanendo comunque ben al di sotto dell'importo contestato dalla Procura.

L'entità del fattore di moltiplicazione (muovendo come detto da un minimo di

10) può essere incrementato tenendo conto dei seguenti tre parametri:

(i) il numero di episodi che si sono reiterati nel tempo.

Nello specifico Sollima ha posto in essere 16 episodi di assenteismo, Caruso 71, Ciambrone 54, Raciti 41 e Ronchi 18.

Il numero di episodi posti in essere dal Sollima e dal Ronchi è indubbiamente inferiore agli altri convenuti; tuttavia, la durata complessiva delle assenze del secondo (oltre 42 ore) è assai superiore rispetto a quella del primo (27 ore).

(ii) la condotta in concreto posta in essere.

Sotto questo aspetto, il Ciambrone ha commesso le violazioni più gravi (al punto da aver subito un licenziamento disciplinare). In secondo luogo, in termini di gravità rileva la condotta del Raciti, che ha usato in un'occasione il *badge* di una collega.

(iii) L'essere stato o meno destinatari di misure cautelari per la condotta tenuta.

Sotto tale aspetto, il Ronchi e il Sollima non risultano essere stati assoggettati a misura cautelare, a differenza degli altri tre convenuti.

Con queste premesse, il Collegio reputa equo ascrivere il danno all'immagine nei confronti dei convenuti nei termini che seguono:

- Ciambrone Giuseppe: € 962,15 * 16 = € 15.394,4
- Caruso Enrico: € 646,66 * 16 = € 10.346,56
- Raciti Giuseppe: € 857,46 * 14 = € 12.004,44
- Ronchi Giovanni: € 688,35 * 12 = € 8.260,20
- Sollima Salvatore: € 405,25 * 10 = € 4.052,50

Il complessivo importo di € 50.058,10 deve essere posto a carico dei convenuti relazione alla rispettiva quota come richiesto dal P.M. in citazione.

5.5.1. Non può invece trovare accoglimento l'istanza, formulata oralmente in udienza dalla difesa del Ciabrone, di riduzione della pena tenendo conto della grave infermità (pur documentata) che il convenuto sta fronteggiando in questo momento.

Il Collegio non sottovaluta le difficoltà che umanamente il convenuto sta vivendo nel sottoporsi alle impegnative cure mediche necessarie per il suo stato. Tuttavia, il Giudice è sempre soggetto alla legge, e la legge impone che, in caso di dolo, non è esercitabile alcun potere riduttivo. E tanto a tacere della circostanza che l'infermità che ha afflitto il convenuto – per come documentata in atti – è successiva ai fatti di causa e dunque nulla ha a che vedere con la condotta tenuta in quell'epoca, non potendo fungere in alcun modo da giustificazione al grave contegno allora tenuto dal Ciabrone.

6. Conclusivamente, il **danno complessivo** che i convenuti dovranno risarcire – **ognuno per la quota rispettivamente imputabile** - all'Azienda Ospedaliera è di **€ 3.559,87** per il danno diretto, e di euro **50.058,10** per il danno all'immagine, per un totale di **€ 53.617,97=** (euro cinquantatremilaseicentodiciassette,novantasette), secondo lo schema che segue

DIPENDENTE	ORE DI ASSENZA	RETRIBUZIONE ORARIA MEDIA NEL PERIODO DI ASSENZA	DANNO PATRIMONIALE DIRETTO	Moltiplicatore	Danno all'immagine	TOTALE
CARUSO ENRICO	66:03:12	9,79 €	646,66 €	16	10.346,56 €	10.993,22 €
CIAMBRONE GIUSEPPE	63:09:17	15,25 €	962,15 €	16	15.394,40 €	16.356,55 €
RACITI GIUSEPPE	61:51:05	13,94 €	857,46 €	14	12.004,44 €	12.861,90 €
RONCHI GIOVANNI	42:20:40	16,31 €	688,35 €	12	8.260,20 €	8.948,55 €
SOLLIMA SALVATORE	27:23:46	14,88 €	405,25 €	10	4.052,50 €	4.457,75 €
TOTALE DANNO DIRETTO			3.559,87 €		50.058,10 €	53.617,97 €

7. Ognuno dei convenuti è tenuto al pagamento della **rivalutazione monetaria**, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, sulla somma rispettivamente dovuta dalla data del singolo evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza; nonché al pagamento degli **interessi legali** sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.

8. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Amministrazione danneggiata come da nota segretariale a margine della sentenza

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto,

- Condanna CARUSO ENRICO al pagamento di € 646,66, CIAMBRONE GIUSEPPE al pagamento di € 962,15, RACITI GIUSEPPE al pagamento di € 857,46, RONCHI GIOVANNI al pagamento di € 688,35, SOLLIMA SALVATORE al pagamento di € 405,25, a titolo di risarcimento del danno diretto, in favore dell'Azienda Ospedaliera Renato Dulbecco di Catanzaro, nonché al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali, per ognuno sulla somma rispettivamente dovuta, nei sensi di cui in motivazione;

- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno da violazione del sinallagma;

- condanna CARUSO ENRICO al pagamento di € 10.346,56, CIAMBRONE GIUSEPPE al pagamento di € 15.394,40, RACITI GIUSEPPE al pagamento di € 12.004,44, RONCHI GIOVANNI al pagamento di € 8.260,20, SOLLIMA SALVATORE al pagamento di € 4.052,50, in favore dell'Azienda Ospedaliera

